



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

NOVEMBRE 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	22
SEZIONE TERZA	39
SEZIONE QUARTA	51
SEZIONE QUINTA	63
SEZIONE SESTA	74
SEZIONE SETTIMA	107
SEZIONE FERIALE	109

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Nel mese di novembre non ci sono pubblicazioni.

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza Penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 46453 del 20/10/2023 Ud. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285512-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: S. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 21/11/2022

603067 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE - Commesso in occasione della perpetrazione del delitto di violenza sessuale di gruppo - Assorbimento di tale ulteriore delitto in quello di omicidio - Sussistenza.

Il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 576 com. 1, Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 593 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 6775 del 2005 Rv. 230149 - 01, N. 12680 del 2008 Rv. 239365 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29167 del 2017 Rv. 270281 - 01, N. 38331 del 2017 Rv. 271112 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38402 del 2021 Rv. 281973 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46452 del 18/10/2023 Ud. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285511-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: DE CICCIO NAZARET. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/11/2022

618027 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - Inosservanza all'ordine di rimpatrio - Reato omissivo istantaneo - Inosservanza del divieto di ritorno nel comune di allontanamento - Reato permanente.

La contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n.1423, è integrata sia dall'inottemperanza all'ordine di rimpatrio, sia dal ritorno non autorizzato nel comune da cui è stato disposto l'allontanamento, configurandosi, nel primo caso, un reato omissivo istantaneo, che si perfeziona con la scadenza del termine entro cui il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione e, nel secondo, un reato permanente, atteso che lo stato antigiuridico perdura per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1366 del 1998 Rv. 209690 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 46476 del 17/10/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285406-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: RAIMO ANTONELLA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/04/2023

657009 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Sentenza definitiva di condanna - Prescrizione maturata nella pendenza del procedimento di cognizione - Potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato - Esclusione - Ragioni.

Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20567 del 2010 Rv. 247188 - 01, N. 7164 del 2016 Rv. 266612 - 01, N. 448 del 1999 Rv. 213553 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6050 del 2017 Rv. 268832 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46473 del 17/10/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285516-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: LANZALONE ANDREA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 13/10/2022

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitti di peculato e di concussione - Pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - Applicabilità nel caso di delitto tentato - Sussistenza - Ragioni.

L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9204 del 2005 Rv. 230765 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12295 del 2020 Rv. 278627 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 45183 del 11/10/2023 Ud. (dep. 09/11/2023) Rv. 285503-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: LANZETTI GIUSEPPE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/12/2022

661126 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Mancante di pagine nell'originale e nelle copie - Nullità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

SEZIONE PRIMA

In tema di impugnazioni, la mancanza di una o di più pagine nell'originale e nelle copie del ricorso per cassazione non ne comporta la nullità, in assenza di una specifica sanzione processuale, dovendosi, peraltro, considerare l'atto valido, in applicazione del principio di conservazione, limitatamente alle parti in cui siano comprensibili i motivi di gravame. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che il giudice di legittimità è esonerato dall'esame di eventuali doglianze articolate nelle pagine mancanti, senza alcun obbligo di ricostruzione o di rielaborazione del motivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Sez. 1, Sentenza n. 45184 del 11/10/2023 Ud. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285506-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: VISALLI ANDREA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 25/01/2023

506015 ARMI - PORTO ABUSIVO - Porto di armi improprie "nominate" - Divieto di porto senza giustificato motivo - Requisiti di punibilità - Sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona - Omessa previsione - Ragione.

Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15908 del 2022 Rv. 283101 - 01, N. 32269 del 2003 Rv. 225116 - 01, N. 34774 del 2015 Rv. 264771 - 01, N. 10279 del 2012 Rv. 252253 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3114 del 2012 Rv. 251824 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 45183 del 11/10/2023 Ud. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285503-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: LANZETTI GIUSEPPE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/12/2022

663035 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - IN GENERE - Dichiarazioni spontanee - Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 63 e 199 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Alle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 199 cod. proc. pen., posto che la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta a indagini, mentre la seconda attiene alla testimonianza o alle sommarie informazioni testimoniali.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29641 del 2018 Rv. 273209 - 01, N. 12445 del 2005 Rv. 231689 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 44136 del 04/10/2023 Cc. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285401-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.**
Imputato: **FASSINA CLAUDIA.** P.M. **ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE VENEZIA, 19/04/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca - Intestazione del bene a terzi - Appartenenza della cosa a persona estranea al reato - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, cod. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Conformi: N. 29495 del 2009 Rv. 244435 - 01, N. 13360 del 2011 Rv. 249885 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14844 del 2020 Rv. 279052 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46466 del 22/09/2023 Cc. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285513-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **GIP CUNEO.** P.M. **PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE CUNEO, 11/04/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Delibazione - Non manifesta infondatezza della questione - Contenuto.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01 Rv. 285089 - 01, N. 43304 del 2023 Rv. 285233 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 46461 del 22/09/2023 Cc. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285515-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PMT C/ PELLEGRINI ALESSANDR. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE LUCCA, 20/02/2023

654019 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Giudice di pace - Sentenza di incompetenza territoriale - Competenza di altro giudice di pace del medesimo circondario - Trasmissione atti al Procuratore della Repubblica - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non costituisce un atto abnorme la sentenza dichiarativa dell'incompetenza per territorio del giudice di pace, per essere competente altro ufficio del giudice di pace appartenente al medesimo circondario di tribunale, con cui è disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quest'ultimo, in quanto i rapporti tra uffici del giudice di pace, pure appartenenti al medesimo circondario di tribunale ma competenti per ambiti territoriali diversi, danno luogo ad ordinarie questioni di competenza per territorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 2 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 5, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39455 del 2018 Rv. 273799 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46824 del 21/09/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285407-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: G.I.P. TRIBUNALE NAPOLI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 05/05/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Regola per cui prevale la decisione di quest'ultimo - Applicabilità anche nel caso in cui tale decisione concretizzi un provvedimento abnorme - Esclusione - Fattispecie.

La regola consacrata nell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione nel caso in cui tale decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché tal genere di provvedimenti, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte, dopo aver rilevato l'abnormità del provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio per mancata verifica, in sede di udienza preliminare, della volontà dell'imputato di optare, come preannunciato, per il rito abbreviato e aver trasmetto gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza da quest'ultimo sollevato, risolvendolo in favore del tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4794 del 1999 Rv. 214285 - 01, N. 43563 del 2013 Rv. 257414 - 01, N. 18897 del 2019 Rv. 275488 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 44188 del 20/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285413-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA.
Imputato: T. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/09/2022

661015 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Obbligo di concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena - Condizioni.

In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Cod. Pen. art. 479

Massime precedenti Conformi: N. 1513 del 2014 Rv. 258487 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 47828 del 2017 Rv. 271815 - 01, N. 29538 del 2019 Rv. 276596 - 02

Sez. 1, Sentenza n. 44194 del 20/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285402-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE.
Imputato: DI BLASI SAVERIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 28/09/2022

618051 SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI E ASSEMBRAMENTI - Reato di cui all'art. 18 TULPS - Abrogazione da parte dello Statuto della Regione Sicilia - Esclusione - Ragioni.

La condotta di promozione di una riunione in luogo pubblico senza che sia stato dato avviso al Questore almeno tre giorni prima integra il reato di cui all'art. 18 TULPS, non potendo la mancata riproduzione della disposizione nello Statuto della Regione Sicilia, che attribuisce al Presidente dell'Ente il mantenimento dell'ordine pubblico, essere intesa come causativa di un effetto abrogativo della citata norma, posto che la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico non risulta inserita tra quelle riservate alla potestà esclusiva o concorrente dell'anzidetta Regione ed è, pertanto, di esclusiva competenza statale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 31 dello Statuto conferisce le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico al Presidente della Regione, quale organo dello Stato, come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1963).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST.

Sez. 1, Sentenza n. 46445 del 20/09/2023 Ud. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285510-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE.
Imputato: BONAFEDE PIETRO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE MARSALA, 07/11/2022

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria - Applicazione ai procedimenti pendenti - Definizione di pendenza dopo la sentenza di primo grado - Competenza - Giudice di appello - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado determina, "ex se", la pendenza del giudizio dinanzi al giudice di appello, in quanto successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna non residua, in capo al giudice che l'ha emessa, alcuno spazio per provvedimenti ulteriori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 47042 del 2023 Rv. 285420 - 01, N. 37022 del 2023 Rv. 285229 - 01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228 - 01, N. 8983 del 2010 Rv. 246406 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47008 del 2009 Rv. 244810 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46352 del 20/09/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285514-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA**. *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA**. *Imputato:* **GIP TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**. *P.M.* **PRATOLA GIANLUIGI**. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 29/03/2023

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Residenza dell'imputato - Individuazione.

In tema di competenza territoriale, per l'applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. assume rilievo il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato al momento della commissione del reato, essendo irrilevanti gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 411 del 2009 Rv. 242458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 51986 del 2016 Rv. 268762 - 01, N. 47850 del 2012 Rv. 253898 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 45338 del 13/09/2023 Ud. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285509-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO**. *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO**. *Imputato:* **MILLOSHI ALBERT CUI 02S9BHJ**. *P.M.* **DALL'OLIO MARCO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 09/01/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Significato del termine "espulso" - Rilevanza della modalità di esecuzione della espulsione - Esclusione.

In tema di reingresso arbitrario nel territorio dello Stato, deve intendersi straniero "espulso", quale soggetto agente, il cittadino straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, indipendentemente dalle modalità della sua esecuzione, coattiva o volontaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7910 del 2013 Rv. 254917 - 01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 49859 del 2015 Rv. 265469 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 45336 del 14/07/2023 Ud. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285508-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **ABETE ARCANGELO. P.M. TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/05/2022

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese decorsi centottanta giorni dalla manifestata volontà di collaborare - Inutilizzabilità - Limiti.

La sanzione di inutilizzabilità, che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non si applica alle precisazioni e alle integrazioni rese dal dichiarante a chiarimento di fatti già riferiti nei termini di legge, sempre che non indichino nuovi episodi criminosi o nuove incolpazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legge del 1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 9070 del 2011 Rv. 249605 - 01, N. 506 del 2007 Rv. 235806 - 01, N. 2964 del 2003 Rv. 223480 - 01, N. 16619 del 2008 Rv. 239796 - 01, N. 13697 del 2007 Rv. 236363 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 44677 del 13/07/2023 Ud. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285403-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.** *Imputato:* **Z. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BRESCIA, 16/09/2022

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Omicidio volontario e preterintenzionale - Distinzione in base all'elemento psicologico - Conseguenze - Fattispecie.

Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 11946 del 2020 Rv. 278932 - 01, N. 3619 del 2018 Rv. 272050 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46467 del 2022 Rv. 283892 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 46924 del 13/07/2023 Ud. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285408-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: SASSANO COSTANTINO VALENTINO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 21/04/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di esclusione della particolare tenuità del fatto - Sentenza impugnata anteriore all'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 - Giudizio di legittimità - Possibilità di rilevare o escludere la causa di non punibilità - Condizioni.

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266594 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46937 del 13/07/2023 Cc. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285410-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: GIP C/O TRIBUNALE DI VELLETRI. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VELLETRI, 13/02/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Avvenuto rigetto dell'eccezione difensiva di incompetenza territoriale - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni.

E' inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., disposto a seguito di sollecitazione di parte, nel caso in cui il giudice remittente abbia già rigettato, con ordinanza motivata, l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale, difettando, in tal caso, la ragionevole fondatezza della questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 43304 del 2023 Rv. 285233 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 46935 del 11/07/2023** Cc. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285409-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: NERINI LUIGI. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 01/12/2022

654041 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTA' DI DETERMINAZIONE - Giudice della cautela che ha emesso l'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione - Partecipazione al giudizio di rinvio - Mancata previsione di incompatibilità - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, lett. a) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17038 del 2023 Rv. 284501 - 01, N. 16717 del 2021 Rv. 281039 - 01 Rv. 281039 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 45193 del 11/07/2023** Cc. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285507-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: CUMINO GIOVANNI. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 20/02/2023

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione - Irrevocabilità della sentenza - Deducibilità dell'illegalità della pena dinanzi al giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni.

Non integra un'ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale "deficit" motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38712 del 2013 Rv. 256879 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47766 del 2015 Rv. 265108 - 01, N. 6240 del 2015 Rv. 262327 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 45836 del 04/07/2023 Cc. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285505-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: MILITANO CARMELO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TRIESTE, 20/09/2022

602016 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen. - Accertamento della pericolosità in concreto - Necessità - Esclusione - Presunzione semplice di pericolosità - Sussistenza - Superabilità - Condizioni - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Necessità.

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417

Massime precedenti Conformi: N. 2025 del 2018 Rv. 272023 - 01, N. 38108 del 2015 Rv. 265006 - 01, N. 33951 del 2021 Rv. 281999 - 01, N. 44667 del 2016 Rv. 268678 - 01, N. 24950 del 2023 Rv. 284829 - 02, N. 4115 del 2020 Rv. 278325 - 03

Massime precedenti Difformi: N. 3801 del 2014 Rv. 258602 - 01, N. 35996 del 2019 Rv. 276813 - 01, N. 24873 del 2023 Rv. 284817 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 47113 del 23/06/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285411-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: SANTANGELO SALVATORE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MESSINA, 18/01/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Pena risultante da cumulo giuridico per continuazione in parte imputabile a reato ostativo - Scissione del cumulo - Possibilità - Reato ostativo coincidente con reato satellite - Riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione - Necessità.

In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, laddove questi coincidano con i reati satelliti, è necessario fare riferimento alla pena inflitta, in concreto, a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 37848 del 2016 Rv. 267605 - 01, N. 32419 del 2016 Rv. 268219 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17143 del 2016 Rv. 267215 - 01, N. 28141 del 2021 Rv. 281672 - 01, N. 26848 del 2022 Rv. 283360 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30753 del 2023 Rv. 284820 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 47799 del 23/06/2023 Cc. (dep. **30/11/2023**) Rv. **285537-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: PICCOLO FRANCESCO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 03/02/2023

577005 PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - Pena - Applicazione - Concorso di reati - Cumulo di pene - Criteri per eseguirlo.

In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992, Rv. 192016-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 80

Massime precedenti Vedi: N. 13985 del 2020 Rv. 278939 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46821 del 08/06/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285455-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: PMT C/ FAVIA NICOLA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BARI, 27/01/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Ipotesi prevista dall'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Richiesta di assunzione della testimonianza di persona offesa maggiorenne - Rigetto per difetto della condizione di vulnerabilità - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame, con le forme dell'incidente probatorio, di una persona offesa maggiorenne, escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela, in quanto trattasi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2554 del 2021 Rv. 280337 - 01, N. 24996 del 2020 Rv. 279604 - 01, N. 29594 del 2021 Rv. 281718 - 01, N. 46109 del 2021 Rv. 282354 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 47572 del 2019 Rv. 277756 - 01, N. 34091 del 2019 Rv. 277686 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29363 del 2023 Rv. 284962 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 260 del 1999 Rv. 215094 - 01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 44214 del 05/06/2023 Cc. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285502-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: BOLONDI GIANCARLO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/09/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione patrimoniali - Art. 18, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - Valore sproporzionato rispetto al reddito lecito - Residenza all'estero del proposto - Confisca - Applicabilità.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca può essere disposta nei confronti di soggetto residente all'estero, fermo restando il presupposto della correlazione temporale, anche relativamente a beni di valore sproporzionato rispetto al reddito lecito prodotto, non essendo limitata al caso dei beni che siano frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 51640 del 2016 Rv. 268824 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 44214 del 05/06/2023 Cc. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285502-02**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: BOLONDI GIANCARLO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/09/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni - Violazione del diritto alla prova - Violazione di legge - Configurabilità.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è deducibile con ricorso per cassazione la violazione del diritto alla prova di cui all'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancorché la relativa inosservanza non sia prevista a pena la nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 49180 del 2016 Rv. 268652 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260246 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 46333 del 12/05/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285534-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: F. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 09/05/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Reati punibili con l'ergastolo - Distinzione della pena perpetua per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, l'esclusione prevista per i delitti puniti con pena dell'ergastolo opera sia per quelli "ex se" sanzionati con la pena perpetua, sia per quelli che lo diventano per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non avendo alcun rilievo la diversa formulazione dell'art. 344-bis, comma 9, cod. proc. pen., che, riguardo all'improcedibilità per il

SEZIONE PRIMA

superamento dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione, esprime il medesimo concetto di eccezione con la diversa espressione "delitti punibili con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A

Sez. 1, Sentenza n. 46333 del 12/05/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285534-02**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **LIUNI TERESA.** Relatore: **LIUNI TERESA.**
Imputato: **F. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 09/05/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Pena dell'ergastolo per l'omicidio del coniuge - Questione di legittimità costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., nella parte in cui è prevista la pena predeterminata dell'ergastolo, in quanto la scelta di politica criminale del legislatore non è irragionevole o arbitraria, rientrando nella sua discrezionalità la previsione della pena perpetua per l'omicidio del coniuge e il giudizio di grave disvalore della fattispecie astratta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1, Costituzione art. 27 com. 3, Legge 11/01/2018 num. 4 art. 2

Sez. 1, Sentenza n. 44203 del 11/05/2023 Cc. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285501-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **LIUNI TERESA.** Relatore: **LIUNI TERESA.**
Imputato: **LANDO MICHELE. P.M. BALDI FULVIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/01/2023

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Provvedimento "de libertate" emesso dopo la chiusura delle indagini e la fissazione dell'udienza preliminare - Incompatibilità del giudice a celebrare l'udienza preliminare - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste alcuna causa di incompatibilità alla celebrazione dell'udienza preliminare per il giudice che abbia adottato un provvedimento "de libertate" in seguito alla chiusura della fase delle indagini ed all'emissione del decreto di fissazione della medesima udienza, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 44321 del 2007 Rv. 238349 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 44186 del 11/05/2023** Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285405-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **LANNA ANGELO VALERIO**. Relatore: **LANNA ANGELO VALERIO**. Imputato: **R. P.M. BALDI FULVIO**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/05/2022

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Motivi abietti - Nozione - Fattispecie.

In tema di circostanze aggravanti comuni, integra "motivo abietto" il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, commesso dal marito in danno della moglie mediante il cospargimento e la successiva accensione di liquido infiammabile e determinato da mere ragioni di astio e vendetta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33250 del 2017 Rv. 271214 - 01, N. 5448 del 2006 Rv. 235093 - 01, N. 32851 del 2008 Rv. 241230 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 45175 del 01/03/2023** Ud. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285404-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **MELE MARIA ELENA**. Relatore: **MELE MARIA ELENA**. Imputato: **SANGUINETTI MARCO**. P.M. **MANUALI VALENTINA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 16/05/2022

659084 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA VERBALE - IN GENERE - Verbale d'udienza - Valore di piena prova fino a querela di falso - Sussistenza

Il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Conf.: n. 7785 del 1996, Rv. 206056-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136

Massime precedenti Conformi: N. 20993 del 2004 Rv. 228196 - 01, N. 13117 del 2011 Rv. 249918 - 01, N. 9975 del 2003 Rv. 223819 - 01, N. 1553 del 2019 Rv. 274796 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 40756 del 2021 Rv. 282432 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13257 del 2020 Rv. 278949 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 45331 del 17/02/2023** Ud. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285504-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO**. Estensore: **CASA FILIPPO**. Relatore: **CASA FILIPPO**. Imputato: **REZZUTO CORRADO**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 24/03/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Vizio di motivazione - Sindacato di legittimità - Contenuto - Limiti.

In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un

SEZIONE PRIMA

apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né dividerne la giustificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 4842 del 2004 Rv. 229369 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17395 del 2023 Rv. 284556 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 46221 del 08/11/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285443-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PIROMALLI GIUSEPPE. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 17/02/2023

594170 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU' PERSONE - Natura oggettiva della circostanza - Applicabilità al concorrente non presente sul luogo del delitto - Condizioni - Fattispecie.

L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 1), Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 644, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31199 del 2014 Rv. 259987 - 01, N. 36926 del 2018 Rv. 273521 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22614 del 2023 Rv. 284773 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21837 del 2012 Rv. 252518 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46232 del 08/11/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285518-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: BENLARBI MAHDI. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SAVONA, 02/05/2023

678011 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Impugnazione - Rilascio di specifico mandato ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Stato di detenzione - Forza maggiore - Sussistenza - Esclusione.

In tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell'appello, impone il rilascio di mandato al difensore e l'elezione di domicilio, non costituisce causa di forza maggiore la detenzione per altra causa dell'imputato che risulti difeso d'ufficio, essendo allo stesso consentito l'assolvimento di tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324 - 01, N. 41155 del 2011 Rv. 251555 - 01, N. 45364 del 2003 Rv. 226836 - 01, N. 37789 del 2023 Rv. 285148 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 47327 del 03/11/2023 Ud. (dep. 24/11/2023) Rv. 285444-01

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: MAKHATAR NDIAYE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 28/02/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Mandato specifico a impugnare - Necessità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324 - 02, N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29321 del 2023 Rv. 284996 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01 Rv. 284645 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 47768 del 25/10/2023 Cc. (dep. 29/11/2023) Rv. 285446-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: RIZZELLO ANTONIETTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 13/04/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Elementi costitutivi - Sistematicità delle condotte tese all'arricchimento dei partecipi - Programma illecito temporalmente indeterminato - Configurabilità del delitto associativo anche nel caso in cui la vittima sia sempre un unico soggetto - Sussistenza - Condizioni - Concorso di persone nel reato continuato - Esclusione - Fattispecie.

E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84 com. 2, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1964 del 2019 Rv. 274442 - 01, N. 53000 del 2016 Rv. 268540 - 01, N. 36131 del 2014 Rv. 260292 - 01, N. 22906 del 2023 Rv. 284724 - 01, N. 933 del 2014 Rv. 258009 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 47767 del 25/10/2023 Cc. (dep. **29/11/2023**) Rv. **285445-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: MIANO ANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO ROMA, 29/11/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure patrimoniali - Procedimento applicativo - Sequestro adottato dalla Corte di appello - Udienza in camera di consiglio cui intervengano i terzi proprietari o comproprietari dei beni oggetto di sequestro - Fissazione innanzi alla Corte di appello che ha disposto il sequestro - Necessità - Sussistenza - Fissazione innanzi al Tribunale - Esclusione.

Nel procedimento applicativo di misura di prevenzione patrimoniale, ove il sequestro sia stato disposto dalla Corte di appello a seguito di ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo del Tribunale, l'udienza in camera di consiglio, cui sono chiamati a intervenire i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, è fissata innanzi alla medesima Corte di appello che ha adottato il vincolo, anziché davanti al Tribunale, come prevede l'art. 23, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 38028 del 2016 Rv. 268104 - 01, N. 6745 del 2021 Rv. 280528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20215 del 2017 Rv. 269590 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46709 del 20/10/2023 Ud. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285522-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: SICA ANGELO. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 28/03/2023

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Occupazione di area demaniale - Presupposti - Fattispecie.

Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi legittimamente acquisita tramite alluvione, ex art. 941 cod. civ., la porzione di terreno prospiciente la riva di un fiume, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, sicché la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui). (Conf.: n. 865 del 1996, Rv. 204303-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 639 bis, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 941

Massime precedenti Vedi: N. 31540 del 2017 Rv. 270449 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 47875 del 19/10/2023 Ud. (dep. **30/11/2023**) Rv. **285439-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: HELD RAILO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/04/2022

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico prima dell'inizio del procedimento - Natura giuridica - Indicazione - Testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria sul contenuto delle riprese - Legittimità - Accertamento del giudice in ordine all'autenticità delle videoriprese - Necessità.

In tema di prove, hanno natura di documenti acquisibili senza la necessaria instaurazione del contraddittorio ex art. 189 cod. proc. pen., e non di prove atipiche, le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, sicché risulta legittima la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, spettando comunque al giudice l'accertamento dell'autenticità dei filmati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10 del 2017 Rv. 268787 - 01, N. 46156 del 2016 Rv. 268064 - 01, N. 47666 del 2022 Rv. 283827 - 01, N. 38767 del 2017 Rv. 271210 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26795 del 2006 Rv. 234267 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 47894 del 19/10/2023 Cc. (dep. **30/11/2023**) Rv. **285463-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: PMT C/ CIRILLO CHRISTIAN GE. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE CATANZARO, 23/05/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Difensore d'ufficio nominato in fase di indagini preliminari - Trasferimento del procedimento ad altra sede per competenza territoriale - Notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari al difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale territorialmente incompetente - Restituzione degli atti al pubblico ministero, da parte del giudice dell'udienza preliminare, per la nomina di un nuovo difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale territorialmente competente - Revoca del difensore d'ufficio già nominato - Abnormità - Sussistenza - Ragioni

E' abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione a procedimento trasferito per competenza territoriale, dichiara la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari perchè notificato a difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale ritenuto incompetente e dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nomina di altro difensore d'ufficio, appartenente all'Albo forense del tribunale competente, in quanto, imponendo il compimento di un atto suscettibile di future eccezioni di nullità, qual è la revoca, da parte del pubblico ministero, del difensore d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., determina una stasi non consentita del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio d'immutabilità del difensore, finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e l'efficace tutela dei diritti dell'imputato, opera anche per la difesa d'ufficio, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, il processo sia trasferito ad altra Autorità giudiziaria).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 42442 del 2006 Rv. 235587 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2484 del 2015 Rv. 262275 - 01, N. 43816 del 2018 Rv. 274533 - 01, N. 40339 del 2008 Rv. 241710 - 01, N. 7337 del 1997 Rv. 209744 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35402 del 2003 Rv. 225363 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 45287 del 17/10/2023 Ud. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285347-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Imputato:* **SANTACRUZ RAMIREZ YOVANY ALEXANDER. P.M. CENICCOLA A. ALDO.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO MILANO, 20/02/2023

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato in appello - Conclusioni nel merito per il caso di rigetto dell'accordo - Omessa prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunciato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 52196 del 2018 Rv. 274866 - 01, N. 47574 del 2019 Rv. 277546 - 01, N. 43198 del 2022 Rv. 283853 - 01, N. 37981 del 2023 Rv. 285182 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 47308 del 11/10/2023 Ud. (dep. **24/11/2023**) Rv. **285349-01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **B. P.M. BALDI FULVIO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/09/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/12/2020 num. 137 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15657 del 2023 Rv. 284486 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152 - 01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 47307 del 11/10/2023 Ud. (dep. **24/11/2023**) Rv. **285523-01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **MESSINA GIOVANNI. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 16/03/2022

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione - Legittimazione a presentare querela senza autorizzazione del giudice delegato a seguire la procedura - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi. (Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell'ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 37, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 34802 del 2019 Rv. 276646 - 01, N. 3736 del 2019 Rv. 275342 - 01, N. 33813 del 2023 Rv. 284991 - 01, N. 45402 del 2019 Rv. 277767 - 01, N. 55025 del 2016 Rv. 268906 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 45077 del 10/10/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285415-01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **OCCHIPINTI ORAZIO. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 27/10/2022

612027 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL CORREO) - AGGRAVANTI O ATTENUANTI - Abuso di prestazione d'opera - Comunicabilità ai concorrenti - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circostanze, l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, secondo il criterio generale di imputazione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., non

SEZIONE SECONDA

rientrando essa tra le circostanze soggettive da valutarsi con riguardo alla sola persona cui si riferiscono. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita di merce consegnata al ricorrente da un dipendente della ditta di trasporto che aveva in precedenza compiuto la sottrazione, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva esteso al primo l'aggravante in oggetto, in ragione del fatto che costui fosse consapevole della condotta appropriativa tenuta dal concorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 20053 del 2016 Rv. 266840 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38870 del 2018 Rv. 273706 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46213 del 04/10/2023 Ud. (dep. 16/11/2023) Rv. 285440-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: ALBERTI MATTEO. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 13/09/2022

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - Bene posseduto a seguito di contratto inefficace - "Interversio possessionis" - Configurabilità del delitto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di appropriazione indebita, la "interversio possessionis" può avere ad oggetto un bene ricevuto per effetto di un contratto inefficace, purché diretto a trasferire la proprietà del bene, trattandosi di atto comunque idoneo ad instaurare tra l'"accipiens" e la "res tradita" una relazione di fatto sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Fattispecie relativa a contratto di vendita concluso da un "falsus procurator", che, ottenuta la disponibilità del bene, ometteva di pagarne il prezzo e non dava corso alle richieste di restituzione del proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1141

Massime precedenti Vedi: N. 34727 del 2022 Rv. 283845 - 01, N. 6617 del 2017 Rv. 269224 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46130 del 04/10/2023 Cc. (dep. 15/11/2023) Rv. 285348-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: SANTANDREA SAURO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' FERMO, 19/04/2023

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Decreto di sequestro probatorio - Obbligo di motivazione - Necessità - Contenuto.

L'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in cui il giudice

SEZIONE SECONDA

si era limitato a citare le norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Massime precedenti Conformi: N. 52619 del 2014 Rv. 261614 - 01, N. 13594 del 2015 Rv. 262898 - 01, N. 56733 del 2018 Rv. 274781 - 01, N. 13044 del 2013 Rv. 255116 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 41360 del 2015 Rv. 265273 - 01, N. 2787 del 2016 Rv. 265776 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 54018 del 2017 Rv. 271643 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46210 del 03/10/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285437-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: XAKA FATBARDH. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/03/2022

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Calcolo della pena in caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale - Modalità - Fattispecie.

In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 66, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1928 del 2018 Rv. 272003 - 01, N. 7574 del 2019 Rv. 275632 - 01, N. 27748 del 2007 Rv. 236834 - 01, N. 135 del 2000 Rv. 215485 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46211 del 03/10/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285438-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: HAMDİ KAMEL BEN BORNİ. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 18/05/2022

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. - Applicazione - Condizioni - Ragioni.

In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che

SEZIONE SECONDA

depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 4, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 46209 del 03/10/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285442-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **D'AURIA DONATO**. *Relatore:* **D'AURIA DONATO**. *Imputato:* **ALFONSO RAFFAELLO**. *P.M.* **MOLINO PIETRO**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 04/07/2022

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Truffa contrattuale nell'esecuzione del contratto - Silenzio maliziosamente serbato dall'agente su alcune circostanze - Idoneità ad integrare il raggio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggio quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.(Fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13411 del 2019 Rv. 275463 - 04, N. 23079 del 2018 Rv. 272981 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28703 del 2013 Rv. 256348 - 01, N. 24487 del 2023 Rv. 284856 - 01, N. 28791 del 2015 Rv. 264400 - 01, N. 32859 del 2012 Rv. 253660 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46078 del 03/10/2023 Ud. (dep. **15/11/2023**) Rv. **285418-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO**. *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO**. *Imputato:* **HAGIU IONEL**. *P.M.* **MOLINO PIETRO**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 19/11/2021

659102 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - Consultazione di scritti in aiuto alla memoria - Appunti redatti da appartenente alla polizia giudiziaria - Atti non confluiti nel fascicolo del pubblico ministero - Utilizzabilità - Condizioni.

In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 9202 del 2009 Rv. 243542 - 01, N. 41768 del 2017 Rv. 271279 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15613 del 2015 Rv. 263800 - 01, N. 1364 del 2012 Rv. 251667 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 47643 del 28/09/2023 Cc. (dep. **28/11/2023**) Rv. **285524-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: PUTIGNANO GIOVANNI. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 06/04/2023

673102 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITA' (LIMITI) - Disposizione di cui all'art. 1 d.l. n. 105 del 2023, convertito in legge n. 137 del 2023 - Natura giuridica - Conseguenze - Applicabilità alle attività di intercettazione già compiute nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma - Sussistenza.

In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2020 Rv. 278583 - 03, N. 34895 del 2022 Rv. 283499 - 01, N. 31440 del 2020 Rv. 280062 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46437 del 27/09/2023 Ud. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285519-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: METUS DANIELE. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 20/01/2022

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Menzogna - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie.

Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, che costituisce una tipica forma di raggiro. (Fattispecie in cui gli imputati, per procurarsi un ingiusto profitto, avevano espresso una menzogna tesa ad indurre in errore le parti offese, in particolare facendo figurare nel contratto con la banca, mediante una precedente alterazione del sistema informatico, interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42719 del 2010 Rv. 248662 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 46208 del 22/09/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285436-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: SILVESTRIS ANGELO. P.M. GAETA PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 07/04/2022

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3-bis, cod. pen. - Delitto commesso all'interno di un capannone adibito a rimessa di automezzi aziendali o del titolare dell'azienda - Configurabilità dell'aggravante.

In tema di rapina, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta sia tenuta all'interno di un capannone adibito a rimessa di automezzi aziendali o del titolare dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3BIS

Massime precedenti Vedi: N. 8736 del 2020 Rv. 278511 - 01, N. 32245 del 2018 Rv. 273458 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 44021 del 19/09/2023 Cc. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285241-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: TRIBUNALE DI MATERA. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE MATERA, 10/05/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Mutamento del giudice - Regressione del processo alla fase antecedente l'apertura del dibattimento - Istanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Proponibilità - Sussistenza - Condizioni.

In caso di regressione del processo alla fase antecedente l'apertura del dibattimento conseguita al mutamento della persona fisica del giudice, può essere legittimamente avanzata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, ex art. 24-bis cod. proc. pen., nel frattempo entrato in vigore, se l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata tempestivamente formulata innanzi al giudice poi mutato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01, N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 44017 del 19/09/2023** Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285346-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: SHARAF EL DIN LEONARDO. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 16/11/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Interesse della difesa a eccepire la nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 26459 del 2021 Rv. 282175 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14766 del 2022 Rv. 283307 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8131 del 2023 Rv. 284369 - 01, N. 30146 del 2023 Rv. 285040 - 01, N. 43706 del 2023 Rv. 285227 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 46439 del 15/09/2023** Cc. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285520-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: KAN KWOK CHEUNG. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/03/2023

651014 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA - Procedimento di riesame - Produzioni difensive - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione a carico della parte - Sussistenza - Fattispecie.

Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 51847 del 2016 Rv. 268543 - 01, N. 15380 del 2010 Rv. 246607 - 01, N. 40909 del 2010 Rv. 248503 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32352 del 2014 Rv. 261936 - 01, N. 2707 del 2020 Rv. 278139 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261111 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 45852 del 15/09/2023 Cc. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285416-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: NIKOLIC MARCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' RIETI, 28/03/2023

609131 REATO - REATO IMPOSSIBILE - Attività dell'agente "infiltrato" - Configurabilità del reato impossibile - Condizioni.

Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9370 del 1996 Rv. 205764 - 01, N. 16163 del 2008 Rv. 239640 - 01, N. 39216 del 2013 Rv. 256592 - 01, N. 11915 del 2010 Rv. 246554 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16474 del 2008 Rv. 239526 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 46440 del 15/09/2023 Cc. (dep. **17/11/2023**) Rv. **285521-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: FLESSIGNO FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/03/2023

664085 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE - Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione da parte del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Mancata convalida del fermo - Rilevanza - Esclusione.

Nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleggi, non sia stato convalidato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6281 del 2010 Rv. 245912 - 01 Rv. 245912 - 01, N. 16048 del 2005 Rv. 231335 - 01, N. 48246 del 2016 Rv. 268160 - 01, N. 3399 del 2010 Rv. 245836 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18861 del 2008 Rv. 240018 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46029 del 2008 Rv. 241773 - 01, N. 21772 del 2016 Rv. 266934 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28270 del 2014 Rv. 260016 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 45851 del 15/09/2023 Ud. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285441-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: LO NARDO FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2022

677023 SENTENZA - DELIBERAZIONE - PROVE UTILIZZABILI - Percezione diretta di dati ed elementi dal processo e dai suoi atti - Utilizzabilità - Confronto con ulteriori acquisizioni probatorie - Possibilità - Fattispecie.

In tema di valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del predetto, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino di riconoscimento dell'imputato sul posto di lavoro, da cui si era inferita l'identità del volto dei soggetti effigiati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25383 del 2010 Rv. 247826 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19822 del 2021 Rv. 281223 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 45854 del 15/09/2023 Cc. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285417-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: CALABRESE ROBERTA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/12/2022

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Giudizio di pericolosità - Provvedimento restrittivo della libertà personale per associazione per delinquere di tipo mafioso - Indizio di appartenenza all'associazione - Sufficienza.

In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità, basato sull'avvenuta emissione, nei confronti del proposto, di provvedimento restrittivo della libertà personale per associazione per delinquere di tipo mafioso e sul suo successivo rinvio a giudizio, è insito nell'indizio di appartenenza ad un'associazione che si prefigge di realizzare e mantenere il controllo di attività economiche attraverso la intimidazione sistematica e tale da creare una situazione di assoggettamento e di omertà. (Conf.: n. 1917 del 1986, Rv. 173455-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 27855 del 2019 Rv. 277402 - 01, N. 33923 del 2017 Rv. 270908 - 01, N. 21735 del 2019 Rv. 276400 - 01, N. 17128 del 2017 Rv. 270068 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285462-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: BELVISO FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 21/07/2022

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Procedimento di prevenzione patrimoniale già definito - Successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992 - Preclusione processuale - Operatività - Limiti.

Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44332 del 2008 Rv. 242201 - 01, N. 9729 del 2017 Rv. 269173 - 01, N. 18267 del 2014 Rv. 259453 - 01, N. 53625 del 2017 Rv. 272168 - 01, N. 23040 del 2017 Rv. 270482 - 01, N. 48173 del 2013 Rv. 257669 - 01, N. 22626 del 2010 Rv. 247441 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285462-02**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: BELVISO FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 21/07/2022

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Rinuncia al ricorso - Inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. - Condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. - Ragioni.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16425 del 2015 Rv. 263400 - 01, N. 27573 del 2013 Rv. 255496 - 01, N. 26477 del 2014 Rv. 259193 - 01, N. 5185 del 2015 Rv. 262478 - 01, N. 26255 del 2015 Rv. 263921 - 01, N. 36372 del 2013 Rv. 256953 - 01, N. 28691 del 2016 Rv. 267373 - 01, N. 32954 del 2014 Rv. 261661 - 01, N. 2188 del 2015 Rv. 261775 - 01, N. 18978 del 2014 Rv. 259838 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 3101 del 2006 Rv. 233747 - 01, N. 31435 del 2012 Rv. 253229 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29593 del 2021 Rv. 281785 - 01, N. 23636 del 2018 Rv. 273325 - 01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549 - 01, N. 39521 del 2018 Rv. 273882 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 45851 del 15/09/2023 Ud. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285441-02**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: LO NARDO FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2022

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Processo indiziario - Elementi costitutivi dell'indizio - Valutazione - Criteri.

In tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. (Conf.: n.978 del 1982, Rv. 157266-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25272 del 2021 Rv. 281468 - 01, N. 813 del 2017 Rv. 269287 - 01, N. 12309 del 2020 Rv. 278628 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 45074 del 14/09/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285376-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: LOMBARDO VITTORIO SANTI C/ LOMBARDO SANTI. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO MESSINA, 27/06/2022

673071 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITA' DI TESTIMONIARE - Patologia psichiatrica o cerebrale - Rilevanza - Accertamento - Necessità - Fattispecie.

In tema di prova testimoniale, non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l'incapacità a testimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di dati logico-fattuali e scientifici valevoli a chiarire l'effettiva compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche del teste, ne fosse necessario l'accertamento attraverso apposita perizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

Massime precedenti Vedi: N. 6969 del 2018 Rv. 272605 - 01, N. 31859 del 2020 Rv. 280004 - 01, N. 44171 del 2023 Rv. 285289 - 01, N. 24365 del 2023 Rv. 284670 - 02, N. 21977 del 2017 Rv. 269798 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 46693 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/11/2023) Rv. 285377-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: CASTAGNINO ROBERTO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE GENOVA, 28/02/2023

588001 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE - Esemplari di specie protette - Detenzione a fini personali - Reato previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f), l. n. 150 del 1992 - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il reato di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, come novellato dall'art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 275, la semplice detenzione, in assenza della prescritta documentazione, di esemplari di specie protette, anche ove non finalizzata alla vendita o, comunque, alla commercializzazione degli stessi. (Fattispecie relativa a due pitoni "moluro", detenuti a fini personali, senza la documentazione idonea a soddisfare il requisito della tracciabilità).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 2 com. 1 lett. F, Regolam. Consiglio CEE 09/02/1996 num. 338, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 275 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23972 del 2011 Rv. 250486 - 01, N. 13783 del 2023 Rv. 284359 - 01, N. 6900 del 2009 Rv. 242729 - 01, N. 4152 del 1997 Rv. 207036 - 01, N. 46444 del 2017 Rv. 271792 - 01, N. 21389 del 2010 Rv. 247597 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 46690 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/11/2023) Rv. 285342-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BAUM ADRIAN. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 30/01/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Causa di inammissibilità - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Conseguenze - Specifico mandato ad impugnare - Necessità - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324 - 02, N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 47201 del 19/10/2023** Cc. (dep. **24/11/2023**) Rv. **285350-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: BRUZZANITI LEONE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 09/06/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggistica relativa a "chat" sulla piattaforma "SKY ECC" - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Utilizzabilità ex 234-bis cod. proc. pen. - Disciplina delle intercettazioni - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di mezzi di prova, la messaggistica relativa a "chat" di gruppo sulla piattaforma "SKY ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, sicché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che è irrilevante che i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, posto che al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 41 art. 9, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 12975 del 2020 Rv. 278808 - 02, N. 29426 del 2019 Rv. 276358 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 47034 del 17/10/2023** Ud. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285419-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: BILELLO GIACOMO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 26/07/2022

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Tabulati telefonici - Utilizzabilità - Disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. n. 132 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2021 - Disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 - Regola legale di valutazione della prova - Applicabilità retroattiva - Condizioni.

In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato d.l., sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che, pur non avendo fatto formale applicazione della disciplina transitoria, risultava in linea con la regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati, in quanto aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in base non solo ai dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1 com. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 38213 del 2022 Rv. 283875 - 01, N. 8968 del 2022 Rv. 282989 - 01, N. 11991 del 2022 Rv. 283029 - 01, N. 11283 del 2023 Rv. 284600 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 45163 del 10/10/2023 Ud. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285345-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. *Estensore:* **CORBETTA STEFANO**. *Relatore:* **CORBETTA STEFANO**. *Imputato:* **FERLANDA DANIELE**. *P.M.* **RICCARDI GIUSEPPE**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/12/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Presupposti - Suscettibilità di apprensione del bene da parte dell'Erario - Fattispecie.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, costituisce presupposto per la configurabilità del reato la suscettibilità di apprensione, da parte dell'Erario, dei beni costituenti oggetto degli atti simulati o fraudolenti idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per tale delitto pronunciata in un caso di simulata donazione di un bene immobile, già parte di un fondo patrimoniale, sul rilievo che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'effettiva possibilità, da parte dell'Erario, di apprendere il bene in oggetto, stanti gli stringenti limiti fissati dall'art. 170 cod. civ. nell'interpretazione offertane dalla Cassazione civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 33988 del 2023 Rv. 285206 - 02, N. 19989 del 2020 Rv. 279290 - 01, N. 13233 del 2016 Rv. 266771 - 01, N. 32504 del 2018 Rv. 273496 - 01, N. 5824 del 2008 Rv. 238821 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 45314 del 04/10/2023 Cc. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285335-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. *Estensore:* **CORBO ANTONIO**. *Relatore:* **CORBO ANTONIO**. *Imputato:* **SCAGLIONE CARMELINA**. *P.M.* **GUERRA MARIAEMANUELA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 04/04/2023

664124 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI - Questioni non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello - Deducibilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 30483 del 2015 Rv. 264818 - 01, N. 35889 del 2008 Rv. 241271 - 01, N. 35494 del 2021 Rv. 281852 - 01, N. 9434 del 2023 Rv. 284419 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 45314 del 04/10/2023 Cc. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285335-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **SCAGLIONE CARMELINA. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 04/04/2023

664120 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Sequestro preventivo funzionale alla confisca - Profitto derivante da risparmio di spesa - Nozione e ambito applicativo - Individuazione - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., suscettibile di essere appreso, anche per equivalente, può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'identificazione del profitto confiscabile nella somma corrispondente al risparmio di spesa derivante dall'omesso emungimento e smaltimento del percolato prodottosi in una discarica, che, invece, avrebbe dovuto essere drenato per minimizzare il battente idraulico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16056 del 2019 Rv. 275399 - 01, N. 20179 del 2021 Rv. 281306 - 01, N. 29397 del 2022 Rv. 283388 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261117 - 01, N. 18374 del 2013 Rv. 255036 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44926 del 27/09/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285316-02**

Presidente: **MARINI LUIGI.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **BIANCHINI COSTANTINO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 21/10/2022

659063 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA - Atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Acquisizione concordata tra le parti - Utilizzabilità - Preclusione ex art. 514 cod. proc. pen. - Insussistenza - Limiti.

Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 35372 del 2007 Rv. 237412 - 01, N. 48949 del 2016 Rv. 268213 - 01, N. 8739 del 2003 Rv. 223678 - 01, N. 25456 del 2009 Rv. 244589 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 44926 del 27/09/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285316-01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BIANCHINI COSTANTINO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 21/10/2022

596023 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - Differenze con il delitto di violenza privata - Indicazione.

Il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza si distingue da quello di violenza privata per le diverse modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il primo la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il secondo nel caso in cui la minaccia e la violenza si risolvano in coazione fisica e psichica dell'imprenditore, senza tradursi in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Vedi: N. 40803 del 2022 Rv. 283758 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44004 del 27/09/2023 Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285308-01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: D. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 11/11/2022

678004 TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE - Scadenza nella giornata del sabato – Proroga al primo giorno successivo non festivo - Esclusione – Diversa disciplina dettata per il processo civile, amministrativo e per il giudizio costituzionale ex art. 22, legge n. 87 del 1953 - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. – Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 22 CORTE COST., DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172

Massime precedenti Vedi: N. 13505 del 2018 Rv. 272469 - 01, N. 23608 del 2022 Rv. 283273 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 44928 del 27/09/2023** Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285290-01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: S. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/04/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Violenza sessuale - Delitto commesso in danno di persona offesa infraquattordicenne - Ignoranza dell'età della persona offesa - Falsa indicazione dell'età della persona offesa su piattaforma di un noto "social media" - Rilevanza - Esclusione.

In tema di violenza sessuale commessa in danno di persona offesa minore degli anni quattordici, l'ignoranza dell'età della vittima non assume rilievo ai fini dell'esclusione della colpevolezza del soggetto agente nel caso in cui quest'ultimo assuma di essere stato indotto erroneamente a ritenere maggiorenne la persona offesa in ragione della sola indicazione, da parte della stessa, di false generalità sulla piattaforma di un noto "social media".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 775 del 2018 Rv. 271862 - 01, N. 37837 del 2014 Rv. 260257 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 44932 del 27/09/2023** Cc. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285334-01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: TRIBUNALE PARMA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PARMA, 22/05/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Inammissibilità - Condizioni - Individuazione.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporre per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 43304 del 2023 Rv. 285233 - 01, N. 40715 del 2023 Rv. 285277 - 02, N. 43638 del 2023 Rv. 285306 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 46197 del 26/09/2023** Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285341-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIAQUINTO ANNA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/02/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Pluralità di ordini di demolizione relativi al medesimo immobile disposti da distinte sentenze - Revoca di uno degli

SEZIONE TERZA

ordini di demolizione per estinzione del reato per prescrizione - Perdurante eseguibilità degli altri ordini di demolizione - Sussistenza.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte edificatorie, sicché la caducazione di questi ultimi in ragione dell'esito dei processi nei quali erano stati emessi, non esplica alcuna incidenza in ordine all'efficacia di quello cristallizzato nella sentenza di condanna definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38947 del 2013 Rv. 256431 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6049 del 2017 Rv. 268831 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 47042 del 26/09/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285420-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **MENGONI ENRICO.** *Relatore:* **MENGONI ENRICO.** *Imputato:* **BUSCAGLIA MARZIO EGIDIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE ROMA, 16/03/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis

Massime precedenti Vedi: N. 36379 del 2023 Rv. 285268 - 01, N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44171 del 19/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285289-03**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **M. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/11/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio dal giudice ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - Risultati probatori conseguiti - Rilevanza ai fini della conferma della pronuncia di condanna - Limiti.

SEZIONE TERZA

La rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, disposta d'ufficio, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a seguito di sentenza di condanna in primo grado, non implica che l'affermazione di responsabilità possa essere confermata solo se gli elementi acquisiti "ex novo" siano anch'essi ulteriormente indicativi della colpevolezza dell'imputato e che, ove quest'evenienza non si verifichi, sussista una situazione di "ragionevole dubbio" tale da consentire il ribaltamento della decisione, posto che la condanna è suscettibile di conferma anche nel caso in cui gli elementi nuovi siano serviti a escludere che le prove già assunte nel primo giudizio siano lacunose o possano essere smentite da ulteriori risultanze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34730 del 2011 Rv. 251112 - 01, N. 20095 del 2013 Rv. 256228 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44171 del 19/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285289-02**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **M. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/11/2022

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Vittima in stato di inferiorità fisica o psichica - Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Comportamento positivo dell'agente - Condizioni.

In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell'art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14141 del 2007 Rv. 236202 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38011 del 2019 Rv. 277834 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44175 del 19/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285258-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **ROMANO VITO DONATO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 21/01/2023

609124 REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - Calcolo della pena in caso di concorso di circostanze - Modalità - Indicazioni - Fattispecie.

In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuzione di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993, Rv. 193973-01 e n. 11401 del 1993, Rv. 196758-01).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40812 del 2010 Rv. 248442 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44181 del 19/09/2023 Cc. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285309-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **PMT C/ BIRINDELLI ANDREA. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PISTOIA, 21/03/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Accoglimento parziale di richiesta di sequestro preventivo - Appello del pubblico ministero - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, il pubblico ministero può proporre appello avverso il decreto di sequestro preventivo che abbia accolto solo in parte le sue richieste, dovendosi intendere che, per la parte residua, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari abbia natura di ordinanza di rigetto, appellabile, come tale, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49616 del 2016 Rv. 268596 - 01, N. 11869 del 2017 Rv. 269689 - 01, N. 416 del 1999 Rv. 213169 - 01, N. 15651 del 2021 Rv. 281139 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44178 del 19/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285333-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **M. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 08/06/2022

603099 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE - Delitto di tentata prostituzione minorile - Giudizio sull'idoneità degli atti - Promessa di danaro in corrispettivo dell'attività sessuale - Ininfluenza della promessa sulla decisione del minore di accettare il proposto incontro a fini sessuali - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di tentata prostituzione minorile, è irrilevante, ai fini del giudizio sull'idoneità degli atti, che la promessa di dazione di danaro, quale corrispettivo dell'attività sessuale, non abbia influito sulla determinazione del minore di accettare l'incontro propositogli per finalità sessuali, posto che deve ritenersi "ex ante" idonea ogni condotta che possa condizionare la libertà sessuale del predetto, mediante la prospettazione di uno scambio sinallagmatico tra la prestazione e un corrispettivo di natura patrimoniale, essendo l'incriminazione finalizzata alla tutela del libero sviluppo psico-fisico del minore rispetto alla mercificazione del suo corpo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 39433 del 2014 Rv. 260601 - 01, N. 55301 del 2016 Rv. 268533 - 01, N. 33470 del 2006 Rv. 234787 - 01, N. 49722 del 2019 Rv. 277504 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 44171 del 19/09/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285289-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: M. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/11/2022

673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Abuso sessuale - Deficit psichico della vittima - Dichiarazioni - Attendibilità - Criteri di valutazione - Elementi esterni di supporto - Rilevanza.

Le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da deficit psichico non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 30165 del 2007 Rv. 237595 - 01, N. 21977 del 2017 Rv. 269798 - 01, N. 46377 del 2013 Rv. 257855 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44669 del 12/09/2023 Cc. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285322-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: MOSCARELLA IVANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE LIVORNO, 07/03/2023

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., presentata per via telematica - Competenza funzionale - Indicazione.

La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Vedi: N. 47750 del 2022 Rv. 283858 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44669 del 12/09/2023 Cc. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285322-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: MOSCARELLA IVANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE LIVORNO, 07/03/2023

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Ordinanza ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione.

In tema di esecuzione, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. l'ordinanza, emessa "de plano", dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 3

Sez. 3, Sentenza n. 46880 del 11/07/2023 Ud. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285378-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA**. *Estensore:* **ZUNICA FABIO**. *Relatore:* **ZUNICA FABIO**. *Imputato:* **BOTTIGLIERI GRAZIA**. *P.M.* **GUERRA MARIAEMANUELA**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/06/2022

680007 UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - Contestazione alternativa - Legittimità - Ragioni.

In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10109 del 2007 Rv. 236107 - 01, N. 2112 del 2008 Rv. 238636 - 01, N. 38245 del 2004 Rv. 230373 - 01, N. 51252 del 2014 Rv. 262121 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8902 del 2021 Rv. 280572 - 01, N. 24753 del 2007 Rv. 237338 - 01, N. 27930 del 2020 Rv. 279636 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 44170 del 04/07/2023 Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285221-01**

Presidente: **MARINI LUIGI**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**. *Imputato:* **MARRA GIOVANNI**. *P.M.* **ORSI LUIGI**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/09/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Dolo specifico di evasione - Prova.

In tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18936 del 2016 Rv. 267022 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 47769 del 22/11/2023 Ud. (dep. **29/11/2023**) Rv. **285421-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: PMT C/ D'AMICO MARIA. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 03/04/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela del reato per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato per proporre querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 43255 del 2023 Rv. 285216 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 284698 - 01, N. 4 del 1999 Rv. 212757 - 01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749 - 01, N. 8631 del 2016 Rv. 266081 - 01, N. 44980 del 2009 Rv. 245284 - 01, N. 18749 del 2014 Rv. 262614 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 46859 del 26/10/2023 Ud. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285465-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ LICATA GIUSEPPE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 05/04/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.

In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., costituita dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, nel caso in cui nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto immune da censure la declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela relativa all'indicato delitto contro il patrimonio, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., sul rilievo che l'imputazione non contenesse riferimento alcuno al fatto che la sottrazione fosse stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, circostanza che ne avrebbe comportato la procedibilità di ufficio).

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26511 del 2021 Rv. 281556 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7208 del 2021 Rv. 280472 - 01, N. 1094 del 2022 Rv. 282543 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 43980 del 26/10/2023 Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285484-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **CRUZ ROSA (CUI 02V2D8M).** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 15/02/2023

661015 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Concordato in appello - Conversione d'ufficio della pena detentiva - Assenza di richiesta delle parti - Possibilità - Esclusione.

In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15293 del 2021 Rv. 281064 - 01, N. 53750 del 2018 Rv. 274165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216238 - 01, N. 12872 del 2017 Rv. 269125 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 46181 del 25/10/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285424-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **BARBIERI ALESSANDRO MASSIMO.** *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SAVONA, 14/06/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Contenuto necessario del provvedimento - Indicazione - Fattispecie.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo la stessa formulata in termini puramente esplorativi, posto che il giudice rimettente, con riferimento ad una ipotesi di reato permanente, aveva omesso di indicare, ai fini della individuazione della competenza, gli elementi dai quali dedurre il momento di inizio delle

SEZIONE QUARTA

condotte contestate o che potessero giustificare il ricorso alle regole suppletive elencate nell'art. 9 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43304 del 2023 Rv. 285233 - 01, N. 44932 del 2023 Rv. 285334 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01, N. 43638 del 2023 Rv. 285306 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 46853 del 12/10/2023 Ud. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285343-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CIRESE MARINA**. *Relatore:* **CIRESE MARINA**. *Imputato:* **MUSTACCHIO DAVIDE**. *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/01/2023

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Condizioni per l'ammissione - Reddito dei familiari - Detenzione dell'istante - Interruzione della convivenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.

Riferimenti normativi: DPR 31/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16160 del 2001 Rv. 218638 - 01, N. 17374 del 2006 Rv. 233957 - 01, N. 15715 del 2015 Rv. 263153 - 01, N. 37992 del 2002 Rv. 223790 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7192 del 2018 Rv. 272192 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14723 del 2020 Rv. 278871 - 01, N. 6591 del 2009 Rv. 242152 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285318-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CENCI DANIELE**. *Relatore:* **CENCI DANIELE**. *Imputato:* **FEVOLA ANGELO**. *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/10/2022

630075 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Mera contestazione - Sufficienza - Esclusione - Accertamento definitivo - Necessità - Onere probatorio del pubblico ministero.

In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27398 del 2018 Rv. 273405 - 01, N. 6163 del 2018 Rv. 272209 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44913 del 12/10/2023 Cc. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285326-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CENCI DANIELE**. *Relatore:* **CENCI DANIELE**. *Imputato:* **RONZITTI FABIO**. *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA**. (*Conf.*)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE VASTO, 26/01/2023

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio - Erronea individuazione dell'amministrazione resistente - Conseguenze - Mancata costituzione del rapporto processuale - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Sanabilità - Condizioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, l'erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell'Economia e delle Finanze) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 47812 del 2019 Rv. 277558 - 01, N. 3305 del 2022 Rv. 282573 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36168 del 2004 Rv. 228667 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44643 del 12/10/2023 Cc. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285291-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CENCI DANIELE**. *Relatore:* **CENCI DANIELE**. *Imputato:* **MANGANO ANTONINO**. *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA**. (*Parz. Diff.*)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 10/11/2022

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Morte dell'imputato - Impugnazione proposta dal difensore di fiducia - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, in quanto, pur avendo il difensore, ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen, un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 34400 del 2001 Rv. 220171 - 01, N. 15282 del 2017 Rv. 269695 - 01, N. 35217 del 2007 Rv. 237408 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29235 del 2018 Rv. 273192 - 01, N. 23935 del 2021 Rv. 281850 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44900 del 10/10/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285292-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CENCI DANIELE**. *Relatore:* **CENCI DANIELE**. *Imputato:* **PLETTO SIMONE**. *P.M.* **TAMPIERI LUCA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 25/10/2022

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - Circostanza aggravante dell'avvenuta ammissione al beneficio - Riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Ostatività - Esclusione.

In tema di patrocinio dei non abbiienti, la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, "ex se", al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 95

Sez. 4, Sentenza n. 47422 del 04/10/2023 Cc. (dep. **27/11/2023**) Rv. **285427-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE**. *Estensore:* **GIORDANO BRUNO**. *Relatore:* **GIORDANO BRUNO**. *Imputato:* **PMT C/ FORMISANO LUCIO**. *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 09/05/2023

673122 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE - Delitto di disastro ferroviario colposo - Sequestro probatorio di apparati telefonici e supporti informatici - Legittimità - Condizioni - "Pertinenza" al reato - Nozione - Fattispecie.

E' legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto apparati telefonici e supporti informatici, il cui contenuto sia ritenuto, "ex ante", utile per la prosecuzione delle indagini relative al delitto di disastro ferroviario colposo, rientrando nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all'accertamento dei fatti. (Fattispecie relativa al sequestro di dati documentali, fotografici e grafici, nonché di altre evidenze tecniche relative all'accertamento delle cause della mancata attivazione dei sistemi di frenatura del convoglio, funzionale all'individuazione delle posizioni di garanzia connesse ai ruoli svolti da ciascun imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Cod. Pen. art. 450

Massime precedenti Vedi: N. 31415 del 2016 Rv. 267513 - 01, N. 22058 del 2009 Rv. 243721 - 01, N. 12929 del 2007 Rv. 236390 - 01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 45145 del 28/09/2023 Cc. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285319-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: VALENTI ELIA ANTONIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE NOVARA, 05/05/2023

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Sopravvenienza di legge più favorevole - Revoca del consenso prima della pronuncia della sentenza - Legittimità - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile nel caso in cui, dopo la stipula del patto e prima della pronuncia della sentenza, sopravvenga una legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte, pur ribadendo il principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato sul rilievo che, a fondamento della richiesta di revoca del consenso, era stato fatto generico riferimento agli istituti "di favore", previsti dal sopravvenuto d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). (Vedi: Sez. U. n. 10372 del 1995, Rv. 20226901).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15231 del 2015 Rv. 263151 - 01, N. 11209 del 2012 Rv. 252173 - 01, N. 26976 del 2007 Rv. 237095 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37986 del 2012 Rv. 254365 - 01, N. 3580 del 2009 Rv. 242673 - 01, N. 38070 del 2012 Rv. 254371 - 01, N. 37968 del 2021 Rv. 282054 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694 - 01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953 - 02

Sez. 4, Sentenza n. 44368 del 28/09/2023 Cc. (dep. **06/11/2023**) Rv. **285266-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore: ESPOSITO ALDO. Imputato: VITALE FILIPPO GIOVANNI. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA CAMPOBASSO, 18/04/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Invio ad indirizzo PEC diverso da quello individuato con provvedimento della DGSIA - Inammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio cartolare celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco di cui al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 9 novembre 2020. (Fattispecie relativa a opposizione proposta innanzi al magistrato di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Decreto Legge 28/10/2022 num. 137 art. 23, Decreto Legge 28/10/2022 num. 137 art. 23, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19433 del 2023 Rv. 284622 - 01, N. 47192 del 2022 Rv. 284010 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 46173 del 28/09/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285339-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: SINKA ABDOUL FATAO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/10/2022

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Imputato sottoposto all'obbligo di dimora - Tempestiva richiesta di partecipare al processo che si celebra in un comune diverso - Dichiarazione di assenza - Nullità della sentenza - Fattispecie.

L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35190 del 2022 Rv. 283730 - 01, N. 48789 del 2013 Rv. 258660 - 01, N. 26622 del 2022 Rv. 283880 - 01, N. 27245 del 2019 Rv. 276658 - 01 Rv. 276658 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806 - 01, N. 35399 del 2010 Rv. 247835 - 01 Rv. 247836 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 43976 del 26/09/2023 Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285483-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: COLANCECCHI GUGLIELMO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/10/2022

651001 ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Deposito telematico - "File" avente estensione "pdf.p7m" - Firma elettronica digitale - Sussistenza - Fattispecie.

Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 19273 del 2022 Rv. 283160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8604 del 2022 Rv. 282940 - 01, N. 26313 del 2021 Rv. 281537 - 01, N. 35290 del 2021 Rv. 281986 - 01, N. 22708 del 2023 Rv. 284657 - 01, N. 2784 del 2022 Rv. 282490 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 43976 del 26/09/2023 Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285483-02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: COLANCECCHI GUGLIELMO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/10/2022

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna pronunciata in grado di appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado - Obbligo di motivazione - Contenuto.

In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare, in modo specifico e completo, le argomentazioni della decisione liberatoria e di valutare le ulteriori argomentazioni in essa non sviluppate, ma comunque dedotte dall'imputato dopo la sua deliberazione e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel primo giudizio in danno del predetto e da costui non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dallo stesso imputato nel corso della discussione in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Conformi: N. 50351 del 2019 Rv. 277616 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46742 del 2013 Rv. 257332 - 01, N. 6880 del 2017 Rv. 269523 - 01, N. 42033 del 2008 Rv. 242330 - 01, N. 35762 del 2008 Rv. 241169 - 01, N. 8361 del 2013 Rv. 254638 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 43975 del 26/09/2023 Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285228-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: LOMBARDI RUGGIERO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 04/11/2022

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione - Intervenuta pronuncia della sentenza di appello al 30 dicembre 2022 - Conseguenze - Proponibilità della istanza innanzi al giudice della esecuzione.

Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33788 del 2023 Rv. 285074 - 01, N. 32357 del 2023 Rv. 284925 - 01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15933 del 2012 Rv. 252012 - 01, N. 47008 del 2009 Rv. 244810 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44610 del 21/09/2023 Ud. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285267-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: BISICCE' GIOVANNI. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/06/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Recidiva reiterata - Rilevanza sul termine minimo e del termine massimo di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.

La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizione minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 57755 del 2018 Rv. 274721 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 47269 del 2015 Rv. 265518 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44610 del 21/09/2023 Ud. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285267-02**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: BISICCE' GIOVANNI. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/06/2022

612020 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MINORE INFRADICIOTTENNE, INFERMO O DEFICIENTE PSICHICO - Circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. - Reato commesso in concorso con un minore - Utilizzo del minore per l'esecuzione del reato - Configurabilità - Ragioni.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che contempla il caso in cui il concorrente maggiorenne abbia determinato il minore a commettere il reato, è configurabile anche nell'eventualità in cui il primo, per lo stato di vulnerabilità del minore, si sia avvalso, in qualsiasi forma, del suo apporto o lo abbia utilizzato per l'esecuzione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 44896 del 2018 Rv. 274270 - 02, N. 27975 del 2017 Rv. 270173 - 01 Rv. 270173 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 46179 del 12/09/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285351-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: FERRARO GIOVANNI. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/01/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Appello della parte civile avverso sentenza di assoluzione - Dichiarazione di ammissibilità dell'appello da parte del giudice penale - Ordinanza di trasmissione del processo al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicazione a procedimento con costituzione di parte civile anteriore al 30 dicembre 2022 - Abnormità - Ragioni.

E' abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale la corte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. pro. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 30752 del 2023 Rv. 284944 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01, N. 38481 del 2023 Rv. 285036 - 01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 44349 del 06/07/2023 Ud. (dep. **06/11/2023**) Rv. **285317-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: VENTURONI GUIDO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 21/06/2022

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Causalità nel caso di morte conseguente a patologie correlate alla esposizione ad amianto - Legge di copertura statistica - Applicabilità - Condizioni - Accertamento della causalità individuale per i singoli lavoratori - Necessità - Fattispecie.

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcinogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45935 del 2019 Rv. 277869 - 01, N. 16843 del 2021 Rv. 281074 - 01, N. 32860 del 2021 Rv. 282081 - 02, N. 44943 del 2021 Rv. 282717 - 03, N. 9695 del 2014 Rv. 260159 - 01, N. 43786 del 2010 Rv. 248943 - 01, N. 33749 del 2017 Rv. 271052 - 01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222139 - 01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 47542 del 27/10/2023 Ud. (dep. 27/11/2023) Rv. 285556-02

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: QUINTAVALLE ORONZO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 22/10/2021

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Dispositivo di sentenza civile - Natura - Atto pubblico fidefacente - Ragioni - Fattispecie.

In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 490, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38455 del 2019 Rv. 277092 - 01, N. 11914 del 2020 Rv. 278955 - 01, N. 34373 del 2021 Rv. 282083 - 01, N. 37880 del 2021 Rv. 282028 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47542 del 27/10/2023 Ud. (dep. 27/11/2023) Rv. 285556-03

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: QUINTAVALLE ORONZO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 22/10/2021

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata - Giudizio di proporzione tra redditi dichiarati e disponibilità patrimoniali - Proventi di evasione tributaria - Ravvedimento operoso - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di confisca allargata, non assume rilievo, ai fini del giudizio di proporzione tra i redditi dichiarati ai fini delle imposte e le accertate disponibilità patrimoniali, l'adesione a forme di ravvedimento operoso atte a sanare esposizioni debitorie con l'amministrazione finanziaria dello Stato sorte a seguito di evasione fiscale, posto che tali misure non elidono l'illiceità originaria del comportamento con cui il soggetto inciso si è procurato le risorse impiegate per l'acquisto dei beni oggetto di ablazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 10765 del 2018 Rv. 272719 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15551 del 2022 Rv. 283384 - 02, N. 2181 del 1999 Rv. 213853 - 01, N. 1778 del 2020 Rv. 278171 - 02, N. 34630 del 2023 Rv. 285188 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260244 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 47542 del 27/10/2023 Ud. (dep. **27/11/2023**) Rv. **285556-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: QUINTAVALLE ORONZO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 22/10/2021

598011 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - Sentenza attestante dati non corrispondenti al vero - Falso ideologico in atto pubblico fidefacente - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di falsità documentale, integrano il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente le attestazioni non corrispondenti al vero contenute in una sentenza in ordine alla data della decisione, alla provenienza dall'organo decidente in una determinata composizione ed a tutto ciò che il giudicante indica come avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa a sentenza emessa da Commissione tributaria regionale, che si accertava essere stata redatta dal presidente del collegio - e non da colui che si era sottoscritto quale giudice estensore - in senso difforme rispetto a quanto deciso in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Cod. Civ. art. 2699, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15764 del 2018 Rv. 272589 - 01, N. 17223 del 2018 Rv. 272787 - 01, N. 4530 del 2023 Rv. 283964 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 47562 del 27/10/2023 Cc. (dep. **27/11/2023**) Rv. **285557-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: TEREUJANU MIRELA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/01/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trattazione orale - Omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta formulata da una delle altre parti - Nullità - Deducibilità con ricorso per cassazione - Possibilità - Onere di allegazione del ricorrente - Indicazione - Fattispecie.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato ad eccepire di non aver potuto conoscere l'esito del procedimento in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 29349 del 2023 Rv. 284936 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251497 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 46491 del 20/10/2023 Ud. (dep. **20/11/2023**) Rv. **285549-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: FILARMONICO ITALO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/01/2023

659002 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE - Citazione per il giudizio di appello - Comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al difensore domiciliatario - Omessa allegazione del decreto di citazione - Nullità generale insanabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18942 del 2001 Rv. 218921 - 01, N. 3868 del 2015 Rv. 262174 - 01, N. 7968 del 2014 Rv. 258615 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 46509 del 20/10/2023 Cc. (dep. **20/11/2023**) Rv. **285337-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: BOSSI DARIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 30/01/2023

658012 GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Giudizio di cassazione - Pregressa attività di spoglio del ricorso - Incompatibilità a far parte del collegio che deve valutarlo - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità contemplate dall'art. 34 cod. proc. pen. e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio, diretta alla selezione dei ricorsi "prima facie" inammissibili, svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio dell'apposita sezione, prevista dall'art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato, trattandosi di valutazione preliminare svolta nell'ambito di una stessa fase procedimentale e rimanendo fermo il potere della Settima sezione di rimettere gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610

Massime precedenti Conformi: N. 20685 del 2016 Rv. 266943 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4776 del 2021 Rv. 280692 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 47900 del 13/10/2023** Ud. (dep. **30/11/2023**) Rv. **285558-03**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: RIGOTTI ALBERTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/06/2022

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Reato presupposto di falso in bilancio ex art. 2621 cod. civ. "ante" riforma del 2015 - Elemento soggettivo - Individuazione.

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69

Massime precedenti Vedi: N. 28508 del 2013 Rv. 255575 - 01, N. 35093 del 2014 Rv. 261446 - 01, N. 42257 del 2014 Rv. 260356 - 01, N. 50489 del 2018 Rv. 274449 - 01, N. 46689 del 2016 Rv. 268673 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 47900 del 13/10/2023** Ud. (dep. **30/11/2023**) Rv. **285558-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: RIGOTTI ALBERTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/06/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale - Rapporti con i reati di bancarotta societaria e di false comunicazioni sociali - Indicazione.

Il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato dall'abrogato art. 2624 cod. civ. (nella specie applicabile "ratione temporis") e attualmente previsto dall'art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non può rappresentare "ex se" una modalità di concorso di persone nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall. e di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2624, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 27, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23449 del 2002 Rv. 221920 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2011 Rv. 250347 - 01, N. 45276 del 2003 Rv. 226101 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 46502 del 13/10/2023 Cc. (dep. **20/11/2023**) Rv. **285485-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: MASSUCCI WALTER. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERMO, 15/03/2023

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Ricorso per cassazione - Impugnazione proposta dal testimone - Difetto di legittimazione - Sussistenza - Fattispecie.

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal testimone. (Fattispecie in cui il testimone ha impugnato, con ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice di merito con cui era stato ordinato il suo accompagnamento coattivo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Sez. 5, Sentenza n. 46896 del 13/10/2023 Ud. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285430-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: PUGLIESE FRANCESCO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 23/09/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Registro di magazzino virtuale - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la tenuta di un registro di magazzino virtuale che, attraverso la creazione di una rappresentazione contabile e documentale alternativa, impedisca la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, ovvero comunque ostacoli gli accertamenti degli organi fallimentari con difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie relativa a registro che, indicando dati diversi da quelli annotati nella contabilità ufficiale, aveva impedito la ricostruzione delle vicende effettive e dei rapporti di debito e credito tra la società concessionaria fallita e la casa madre).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1925 del 2019 Rv. 274455 - 01, N. 45174 del 2015 Rv. 265682 - 01, N. 21028 del 2020 Rv. 279346 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 45627 del 13/10/2023 Ud. (dep. **13/11/2023**) Rv. **285432-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SGUBBI VINCENZO. Relatore: SGUBBI VINCENZO. Imputato: GRELE GIAN LUCA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 16/11/2022

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Modifica della decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato limitatamente alle pene accessorie fallimentari - Condanna alle spese processuali - Esclusione.

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello, che modifichi la durata delle pene accessorie fallimentari in senso più favorevole all'imputato, non può

SEZIONE QUINTA

contestualmente condannarlo al pagamento delle spese processuali. (In motivazione, la Corte ha sottolineato l'irrelevanza della declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché della circostanza che la modifica migliorativa sia stata o meno sollecitata dall'imputato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Massime precedenti Vedi: N. 4667 del 1996 Rv. 205753 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28910 del 2019 Rv. 276286 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47900 del 13/10/2023 Ud. (dep. **30/11/2023**) Rv. **285558-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **RIGOTTI ALBERTO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/06/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ex art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 - Condotta necessariamente commissiva - Ragioni.

La condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ha sempre natura commissiva, anche quando si sostanzia nell'occultamento di informazioni (cd. falso per omissione), atteso che postula, in ogni caso, il compimento di un'azione, consistente nella stesura della relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2624, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 2010 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 9192 del 1996 Rv. 205942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2011 Rv. 250347 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47183 del 12/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285398-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **K. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/03/2013

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali - Trattazione in camera di consiglio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36, Decreto Legge 28/10/2020 num. 134 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 42160 del 2012 Rv. 253812 - 01, N. 35371 del 2013 Rv. 255765 - 01, N. 22 del 2019 Rv. 274745 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47183 del 12/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285398-04**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.**
Relatore: **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **K. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/03/2013

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Accoglimento - Poteri della Corte di cassazione - Individuazione.

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, dall'accoglimento della richiesta di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen. discende che, qualora sia necessario revocare una sentenza della Corte di cassazione, vi provvede la stessa Corte, la quale, ove siano necessari accertamenti di merito al fine di valutare la tenuta della decisione interna alla luce delle accertate violazioni convenzionali, provvederà ad annullare con rinvio il provvedimento del giudice di merito, al quale è preclusa, nel nuovo giudizio, la rivalutazione della natura, della gravità e dell'effettiva incidenza della violazione, trattandosi di vaglio appannaggio esclusivo della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24133 del 2022 Rv. 283440 - 01, N. 35131 del 2023 Rv. 285208 - 01, N. 33560 del 2023 Rv. 285142 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47183 del 12/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285398-02**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.**
Relatore: **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **K. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/03/2013

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Proponibilità a mezzo di procuratore speciale - Ammissibilità.

La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può essere presentata dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11126 del 2021 Rv. 281475 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010 - 01, N. 32744 del 2015 Rv. 264048 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 47183 del 12/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285398-03**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: K. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/03/2013

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Accoglimento - Presupposti - "Incidenza effettiva" della violazione accertata dalla Corte europea - Nozione.

L'accoglimento della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni presuppone, ai sensi dell'art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen., che la violazione convenzionale abbia avuto effettiva incidenza, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato nei confronti del richiedente, tale per cui, se quella violazione non vi fosse stata, l'esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 9878 del 2020 Rv. 278670 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267491 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47183 del 12/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285398 - 06**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: K. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/03/2013

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni - Accoglimento - Possibilità di disporre la riapertura del processo nonostante la Corte EDU abbia riconosciuto all'interessato un equo indennizzo - Sussistenza.

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di cassazione, accertata l'effettiva incidenza della violazione convenzionale sul provvedimento censurato, può disporre la riapertura del processo nei casi e nei modi indicati dall'art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la Corte EDU abbia già riconosciuto all'interessato un equo indennizzo, ovvero non abbia indicato detta riapertura quale rimedio alle violazioni accertate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 41, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46

Sez. 5, Sentenza n. 44889 del 10/10/2023 Ud. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285383-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CASPRINI LIDO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 31/03/2022

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - Marchi e brevetti - Violazione della privativa industriale - Sufficienza - Esclusione - Irrimediabile "dilution" del valore del diritto sul bene immateriale - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare relativa a marchi e brevetti, non è sufficiente la violazione della privativa industriale, ma è necessario che il diritto sui beni immateriali, pur rimanendo nel patrimonio della fallita, subisca l'annacquamento ("dilution") del suo pregio, inteso come perdita irrimediabile, totale o parziale, di "chance" di una proficua collocazione dello stesso sul mercato, non ripristinabile neanche dopo la cessazione della condotta di violazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal modo si realizza quel "quid pluris", riconducibile alla nozione di distruzione, totale o parziale, necessario perché la condotta possa rientrare nell'alveo di tipicità tracciato dalla norma incriminatrice).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2

Sez. 5, Sentenza n. 46890 del 10/10/2023 Ud. (dep. **22/11/2023**) Rv. **285384-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: DE CARIDI ANTONINO C/ ARCIDIACO MARIA CARM. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 24/11/2022

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Atti originali - Dispersione - Ricostruzione - Efficacia sostanziale - "Ex tunc" - Modalità di acquisizione degli atti ricostruiti - Contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi, e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di pace che, a seguito della dispersione del fascicolo processuale, aveva disposto la ricostituzione degli atti con ordinanza non notificata alle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113

Massime precedenti Conformi: N. 4121 del 2007 Rv. 236571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15821 del 2019 Rv. 276555 - 01, N. 7252 del 2021 Rv. 280634 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 44889 del 10/10/2023 Ud. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285383-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CASPRINI LIDO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 31/03/2022

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - "Know-how" - Autonomo valore patrimoniale - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, in presenza di brevetto, il cd "know-How" non rappresenta un autonomo elemento patrimoniale suscettibile di integrare, di per sé, un "distacco" quale elemento costitutivo del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che il complesso di conoscenze tecniche richieste per produrre un bene o per attuare un processo produttivo o, ancora, per il corretto impiego di una tecnologia (cd. "know-how") rappresenta autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica solo ove presenti il carattere della segretezza e della novità che si perde con il conseguimento del brevetto).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2, Cod. Civ. art. 2584

Massime precedenti Vedi: N. 3489 del 2009 Rv. 242961 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 45622 del 29/09/2023 Ud. (dep. **13/11/2023**) Rv. **285547-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **B. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 15/11/2022

603096 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - Diffamazione - Provocazione putativa - Configurabilità - Sussistenza - Limiti.

In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982, Rv. 157432; n. 8556 del 1979, Rv. 143163; n. 1954 del 1968, dep. 1969, Rv. 110453).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 4, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38596 del 2008 Rv. 241954 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 47533 del 27/09/2023 Ud. (dep. **27/11/2023**) Rv. **285555-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **S. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/07/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Delitto abituale a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro - Individuazione in sentenza di un evento ulteriore rispetto a quelli indicati nell'imputazione - Violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di atti persecutori, che è delitto a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la decisione che individui la verifica di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta. (Fattispecie in cui la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre la sentenza anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 10149 del 2021 Rv. 280938 - 01, N. 27628 del 2019 Rv. 276643 - 01, N. 11931 del 2020 Rv. 278984 - 01, N. 3781 del 2021 Rv. 280331 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 45293 del 08/11/2023 Cc. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285390-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: BURRI ROGER. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 26/10/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Consegnando alloggio sottoposto a custodia cautelare in carcere - Provvedimento di rigetto della istanza di sostituzione della misura - Obbligo di traduzione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di mandato d'arresto europeo, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell'ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloggiata, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 20/10/2010 num. 64 art. 1, Direttive Commissione CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 51951 del 2017 Rv. 271655 - 01, N. 22065 del 2020 Rv. 279447 - 01, N. 6560 del 2023 Rv. 284208 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 45291 del 08/11/2023 Cc. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285387-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PG C/ MARINA ALTIN (CUI 01. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 09/10/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Rischio di trattamenti penitenziari inumani o degradanti - Richiesta di informazioni complementari - Perdurante inerzia dello Stato di emissione - Assegnazione di un termine - Legittimità.

In tema di mandato d'arresto europeo, dovendo intendersi pronunziato "allo stato degli atti" il rifiuto alla consegna per l'esistenza del rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti penitenziari inumani o degradanti nello Stato di emissione, l'Autorità giudiziaria nazionale, a fronte della perdurante inerzia, da parte di tale Stato, nell'evadere la richiesta di informazioni complementari, può assegnare, ex art. 15, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, un termine ultimo all'Autorità giudiziaria di quello Stato, rapportato alla specificità del caso concreto, affinché siano raccolte le informazioni necessarie, sollecitando, nel contempo, l'evasione della menzionata richiesta attraverso l'intervento di "Eurojust".

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 7, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 15, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 27661 del 2021 Rv. 281554 - 01, N. 18352 del 2020 Rv. 279301 - 02, N. 44015 del 2022 Rv. 284002 - 01, N. 41075 del 2021 Rv. 282120 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 45292 del 08/11/2023 Cc. (dep. **09/11/2023**) Rv. **285389-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: BURRI ROGER. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 05/10/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Persona alloglotta - Provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di consegna - Obbligo di traduzione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di mandato d'arresto europeo, il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione relativa alla richiesta di consegna, ove emesso con riguardo a persona alloglotta, deve essere tradotto in lingua nota alla stessa, in ragione della sua natura di atto introduttivo del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 10, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13, Direttive Commissione CEE 20/10/2010 num. 64 art. 1, Direttive Commissione CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20035 del 2023 Rv. 284515 - 01, N. 6560 del 2023 Rv. 284208 - 01, N. 11060 del 2018 Rv. 272861 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 47675 del 30/10/2023 Ud. (dep. **28/11/2023**) Rv. **285498-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: CANTATORE COSIMO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 21/04/2023

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Avvocato - Attività rilevanti - Indicazione - Fattispecie.

Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3, Cod. Navig. art. 646

Massime precedenti Conformi: N. 26113 del 2019 Rv. 276657 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32952 del 2017 Rv. 270853 - 01, N. 17921 del 2003 Rv. 224959 - 01, N. 11493 del 2014 Rv. 259490 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11545 del 2012 Rv. 251819 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 44155 del 26/10/2023 Cc. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285362-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: KOLGJOKAJ INDRIT. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 16/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Acquisizione all'estero della messaggistica criptata in chat "SKY-ECC" - Utilizzabilità del dato ex art. 234-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inquadramento giuridico dell'attività acquisitiva - Indicazioni.

In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicché, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telematiche.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 9, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132, Legge 23/11/2021 num. 178, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis

Massime precedenti Conformi: N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 03 Rv. 285284 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 1822 del 2018 Rv. 272319 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216247 - 01, N. 60 del 2000 Rv. 215841 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46036 del 26/10/2023 Cc. (dep. **15/11/2023**) Rv. **285475-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: VALENTINO CARMELO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 01/06/2023

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Giudice del riesame - Poteri istruttori - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari, il Tribunale adito in sede di riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all'imputazione, siccome incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale "de libertate", dovendo decidere in ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o di quelle eventualmente allegare dalle parti nel corso dell'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di acquisizione, presso la struttura carceraria, di documentazione non resa ostensibile a seguito di istanza formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 quater

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 41151 del 2004 Rv. 231000 - 01, N. 21633 del 2011 Rv. 250016 - 01, N. 6816 del 2008 Rv. 239432 - 01, N. 23869 del 2016 Rv. 267993 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29431 del 2019 Rv. 276272 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 44154 del 26/10/2023 Cc. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285284-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: IARIA BRUNO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 29/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Acquisizione all'estero della messaggistica criptata in chat "SKY-ECC" - Utilizzabilità del dato ex art. 234-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inquadramento giuridico dell'attività acquisitiva - Indicazioni.

In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 9, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132, Legge 23/11/2021 num. 178, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis

Massime precedenti Difformi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 1822 del 2018 Rv. 272319 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216247 - 01, N. 60 del 2000 Rv. 215841 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46390 del 26/10/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285494-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: ROSACI SANTORO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 26/05/2023

673016 PROVE - MEZZI DI PROVA - IN GENERE - Prova digitale - Accesso agli algoritmi per la decriptazione dei dati - Esclusione - Garanzie procedurali a protezione della catena di custodia - Indicazione - Fattispecie.

In tema di mezzi di prova digitale, il sistema di diritto interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decodifica dei dati criptati, ma si limita a dettare garanzie procedurali a protezione della cd. "catena di custodia" nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi.

SEZIONE SESTA

(Fattispecie relativa a dedotta inutilizzabilità, per mancata ostensione del metodo di decifrazione, delle "chat" criptate intercorse sulla piattaforma "Sky-Ecc" consegnate, tramite ordine europeo di indagine, dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana con l'apposizione del segreto di Stato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 30395 del 2022 Rv. 283454 - 01, N. 46482 del 2023 Rv. 285363 - 04 Rv. 285363 - 02

Sez. 6, Sentenza n. 44155 del 26/10/2023 Cc. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285362-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: KOLGJOKAJ INDRIT. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 16/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e definitivamente trasmessa da tale Stato - Questione relativa alla illegittima emissione - Deducibilità dinanzi al giudice italiano - Esclusione - Questione di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento italiano - Deducibilità -Sussistenza.

In tema di ordine europeo di indagine, la questione della illegittima emissione del medesimo da parte del pubblico ministero italiano non può essere dedotta dinanzi al giudice italiano, nel caso in cui tale ordine sia stato emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e la stessa sia stata definitivamente trasmessa da detto Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tale caso, la difesa può soltanto far valere la mancanza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento processuale italiano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Decisione Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 02 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 1396 del 2022 Rv. 282886 - 01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 03, N. 1405 del 2017 Rv. 269015 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21420 del 2003 Rv. 224184 - 01, N. 45189 del 2004 Rv. 229244 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46833 del 26/10/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285543-03**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 26/05/2023

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Art.234-bis cod. proc. pen. - Acquisizione di prove documentali mediante ordine europeo di indagine o altre forme di collaborazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale accessibile al pubblico via internet, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti sono collocati.

Riferimenti normativi: Legge 18/03/2008 num. 48, Decreto Legge 18/02/2015 num. 7 art. 2, Legge 17/04/2015 num. 43 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41

Massime precedenti Conformi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363 - 03

Massime precedenti Difformi: N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01 Rv. 284563 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 03

Sez. 6, Sentenza n. 44154 del 26/10/2023 Cc. (dep. 02/11/2023) Rv. 285284-03

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: IARIA BRUNO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 29/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Utilizzabilità di prove acquisite all'estero a seguito di sua emissione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ordine europeo di indagine, l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero a seguito della sua emissione è subordinata all'accertamento che esse non siano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. (Fattispecie in tema di diritto della difesa all'accesso agli atti di indagine con cui erano state acquisite e decriptate dall'Autorità francese comunicazioni telematiche su piattaforma criptata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 1396 del 2022 Rv. 282886 - 01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 01, N. 2173 del 2017 Rv. 269000 - 01, N. 1405 del 2017 Rv. 269015 - 01, N. 43772 del 2013 Rv. 257304 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21420 del 2003 Rv. 224184 - 01, N. 20300 del 2010 Rv. 246908 - 01, N. 45189 del 2004 Rv. 229244 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 46833 del 26/10/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285543-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 26/05/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Prove digitali - Trasferimento di intercettazioni telematiche già disposte in procedimento penale estero - Ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di prove digitali, può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui viene richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni telematiche già disposte in un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione. (Fattispecie in cui, con riguardo all'utilizzabilità di messaggistica acquisita da parte delle autorità francesi dal sistema criptato "Sky-Ecc", con applicazione delle norme in tema di intercettazioni, ha precisato che la disposizione interna di riferimento è l'art. 270 cod. proc. pen., che ammette il trasferimento con provvedimento del solo pubblico ministero delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi, purché sussistano le condizioni di rilevanza e di indispensabilità per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41, Decreto Legisl. 21/06/2021 num. 108, Legge 13/03/2008 num. 48

Massime precedenti Conformi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363 - 02 Rv. 285363 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 02 Rv. 285284 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216247 - 01, N. 60 del 2000 Rv. 215841 - 01, N. 51 del 2020 Rv. 277395 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 44154 del 26/10/2023 Cc. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285284-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: IARIA BRUNO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 29/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e definitivamente trasmessa da tale Stato - Questione relativa alla illegittima emissione - Deducibilità dinanzi al giudice italiano - Esclusione - Questione di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento italiano - Deducibilità - Sussistenza.

In tema di ordine europeo di indagine, la questione della illegittima emissione del medesimo da parte del pubblico ministero italiano non può essere dedotta dinanzi al giudice italiano, nel caso in cui tale ordine sia stato emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e la stessa sia stata definitivamente trasmessa da detto Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tale caso, la difesa può soltanto far valere la mancanza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento processuale italiano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 1396 del 2022 Rv. 282886 - 01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 03, N. 1405 del 2017 Rv. 269015 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21420 del 2003 Rv. 224184 - 01, N. 45189 del 2004 Rv. 229244 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46833 del 26/10/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285543-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 26/05/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Art.234 cod. proc. pen. - Messaggistica sulla piattaforma "Sky ECC" - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

L'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento della messaggistica criptata sulla piattaforma "Sky-Ecc", già acquisita e decrittata nel procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, può essere emesso dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 234 cod. pen, in quanto ha ad oggetto prove documentali, nella specie corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'attività acquisitiva delle conversazioni memorizzate su "server", dunque relativa a "dati freddi", non ricade nella disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., presupponente flussi di comunicazioni in atto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 9, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 81 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 48330 del 2022 Rv. 284027 - 01, N. 46482 del 2023 Rv. 285363 - 01, N. 44155 del 2023 Rv. 285362 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01, N. 47201 del 2023 Rv. 285350 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46374 del 25/10/2023 Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285476-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PG C/ FALCICCHIA MARIA JOS. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 21/03/2023

606089 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Affidamento delle somme o della cosa mobile al pubblico agente "intuitu personae" o acquisizione "contra legem" - Ragione dell'ufficio o del servizio - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di peculato, che richiede nel soggetto attivo il possesso del denaro o della cosa mobile per ragioni d'ufficio o di servizio, è incompatibile con un affidamento devoluto solo "intuitu personae" al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, ovvero scaturito da una situazione "contra legem" o evidentemente abusiva, senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta. (Fattispecie in tema di "fundraising", relativa

SEZIONE SESTA

all'appropriazione, da parte di una dirigente della Polizia di Stato, delle somme versate dai privati a titolo di liberalità, perché realizzasse progetti nell'interesse della Questura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Civ. art. 793

Massime precedenti Vedi: N. 21314 del 2018 Rv. 272949 - 01, N. 35988 del 2015 Rv. 264578 - 01, N. 23792 del 2022 Rv. 283274 - 01, N. 34884 del 2007 Rv. 237693 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 45903 del 25/10/2023 Cc. (dep. **14/11/2023**) Rv. **285451-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: PMT C/ NADI SOUFIANE. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE FERMO, 08/06/2023

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza di patteggiamento - Sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria - Superamento del limite previsto dall'art. 20-bis cod. pen. - Pena illegale - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2277 del 2021 Rv. 280894 - 01, N. 24132 del 2022 Rv. 283533 - 01, N. 552 del 2020 Rv. 278014 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689 - 01, N. 877 del 2023 Rv. 283886 - 01, N. 47766 del 2015 Rv. 265106 - 01

Sez. 6, Ordinanza n. 46034 del 25/10/2023 Cc. (dep. **15/11/2023**) Rv. **285474-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: T. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 18/04/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Ordinanza che promuove il rinvio - Inammissibilità - Forma del provvedimento decisorio - Ordinanza - Ragioni.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., va decisa con ordinanza dalla Corte di cassazione l'inammissibilità della ordinanza introduttiva del relativo subprocedimento, in quanto l'art. 24-bis, comma 3, cit. opera rinvio "alle forme previste dall'articolo 127" del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01, N. 43304 del 2023 Rv. 285233 - 01, N. 44021 del 2023 Rv. 285241 - 01, N. 40715 del 2023 Rv. 285277 - 02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 46387 del 24/10/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285481-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: GIORDANO GIOVANNI. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 22/03/2023

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Richiesta di mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Interesse ad impugnare dell'indagato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegue per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 7468 del 2014 Rv. 258984 - 01, N. 45940 del 2005 Rv. 233219 - 01, N. 10941 del 2017 Rv. 269783 - 01, N. 48488 del 2008 Rv. 242429 - 01, N. 41003 del 2015 Rv. 264762 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 44596 del 19/10/2023 Cc. (dep. **06/11/2023**) Rv. **285433-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: GJETA SAIMIR CUI 0404YDP. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 05/09/2023

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decreto del presidente della corte di appello di sospensione dell'esecuzione della consegna - Impugnabilità - Esclusione.

In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il decreto con cui il presidente della corte di appello, o il consigliere da lui delegato, dispone la sospensione dell'esecuzione della consegna allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, legge 22 aprile 2005, n. 69.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20849 del 2018 Rv. 272935 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37090 del 2013 Rv. 256561 - 01, N. 24891 del 2015 Rv. 263816 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 47128 del 19/10/2023 Ud. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285482-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: I. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 05/12/2022

661149 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA - Sentenza di condanna di primo grado - Mancata impugnazione del capo relativo all'applicazione della misura di sicurezza - Cognizione della corte di appello - Accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato - Esclusione.

E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante la misura di sicurezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11599 del 2012 Rv. 252495 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33353 del 2015 Rv. 264614 - 01, N. 29175 del 2021 Rv. 281697 - 01, N. 53482 del 2017 Rv. 271373 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 47148 del 19/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285497-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: ANGOTTI STEFANO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 22/06/2023

675029 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Trattamento carcerario nello Stato richiedente - Violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pec. - Deducibilità per la prima volta con il ricorso per cassazione - Esclusione - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento estradizionale, la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al trattamento carcerario al quale l'estradando sarà sottoposto nello Stato richiedente, non è deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, né spetta alla Corte esaminare tale punto "ex officio", coinvolgendo esso valutazioni e accertamenti di merito, che necessariamente devono essere effettuati dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il controllo esteso al "merito" di cui all'art. 706 cod. proc. pen. è in ogni caso limitato all'esame "cartolare" delle informazioni già acquisite nel giudizio ex art. 704 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Cod. Pen. art. 704

Massime precedenti Vedi: N. 22818 del 2020 Rv. 279567 - 01, N. 25264 del 2018 Rv. 273418 - 01, N. 18044 del 2022 Rv. 283157 - 01, N. 11492 del 2019 Rv. 275166 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 46371 del 19/10/2023** Ud. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285480-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: DE VERA MELEGRITO SONNY. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 25/11/2022

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Notifica eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio - Conoscenza "aliunde" del diverso domicilio - Conseguenze - Nullità - Ragioni.

La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata, a pena di nullità, in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41998 del 2016 Rv. 268040 - 01, N. 25671 del 2009 Rv. 244167 - 01, N. 2778 del 2000 Rv. 216232 - 01, N. 45565 del 2009 Rv. 245629 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 42399 del 2009 Rv. 245819 - 01, N. 51613 del 2017 Rv. 271627 - 01, N. 24515 del 2018 Rv. 272824 - 01, N. 16717 del 2007 Rv. 236714 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17096 del 2021 Rv. 281198 - 01, N. 32586 del 2022 Rv. 283566 - 01, N. 23668 del 2005 Rv. 231907 - 01, N. 27757 del 2003 Rv. 227387 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 44596 del 19/10/2023** Cc. (dep. **06/11/2023**) Rv. **285433-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: GJETA SAIMIR CUI 0404YDP. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 05/09/2023

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decreto presidenziale di sospensione dell'esecuzione privo delle generalità dell'estensore - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, non è causa di nullità l'adozione di un provvedimento presidenziale di sospensione dell'esecuzione della consegna allo Stato di emissione privo dell'indicazione delle generalità del magistrato estensore, rilevando a tali fini la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l'impossibilità di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria. (Fattispecie relativa a decreto di sospensione manoscritto in calce alla nota ministeriale che comunicava alla Corte d'appello l'impedimento alla presa di consegna del soggetto richiesto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11873 del 2015 Rv. 262884 - 01, N. 21182 del 2019 Rv. 275685 - 01, N. 36712 del 2012 Rv. 253519 - 01, N. 20849 del 2018 Rv. 272935 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 45104 del 19/10/2023 Ud. (dep. **08/11/2023**) Rv. **285449-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: ARCIERI TIZIANA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 28/06/2022

661002 IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Annullamento con rinvio della sentenza - Successivo decorso dei termini di prescrizione - Definizione con sentenza predibattimentale della corte di appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata "de plano" non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32477 del 2020 Rv. 280066 - 01, N. 19623 del 2022 Rv. 283213 - 01, N. 11042 del 2020 Rv. 278524 - 01, N. 44417 del 2022 Rv. 283811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28954 del 2017 Rv. 269809 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 47148 del 19/10/2023 Cc. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285497-03**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: ANGOTTI STEFANO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 22/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Estradizione - Accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro - Apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva - Competenza esclusiva del Ministro della giustizia - Sussistenza.

In tema di estradizione verso l'estero, l'apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva della libertà personale, prevista dall'accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro, in vigore dal 9 agosto 2015, spetta alla competenza esclusiva del Ministro della giustizia, al quale è attribuita, all'esito della ritenuta estradabilità del cittadino, la decisione discrezionale sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8823 del 2020 Rv. 278616 - 02, N. 8078 del 2021 Rv. 280709 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 47673 del 19/10/2023** Ud. (dep. **28/11/2023**) Rv. **285544-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: PAGANELLI ROBERTO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 23/03/2023

595041 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE (SPERGIURO) - IN GENERE - Configurabilità del reato - Ammissibilità del giuramento in sede civile - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 371 cod. pen., non assume rilievo l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, essendo demandato al giudice penale accertare esclusivamente la falsità della dichiarazione giurata, di talché la parte non può invocare eventuali lacune o improprietà della formula di giuramento, ferma restando la facoltà della parte medesima di addurre, ove occorra, precisazioni e chiarimenti, allo scopo di evitare la parziale falsità della risposta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1039 del 2013 Rv. 254034 - 01, N. 5599 del 1999 Rv. 213890 - 01, N. 10108 del 1997 Rv. 208814 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1066 del 2016 Rv. 265910 - 01, N. 21193 del 2013 Rv. 256546 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 46788 del 18/10/2023** Ud. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285565-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: HOROMEI DIMITRU NARCIS. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 10/02/2023

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Notifica eseguita mediante consegna al difensore - Conoscenza "aliunde" del diverso domicilio - Rilevanza - Conseguenze - Nullità - Ragioni.

In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o dimora, perché in tal caso la notifica deve essere effettuata - a pena di nullità assoluta e insanabile - in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179

Massime precedenti Conformi: N. 41998 del 2016 Rv. 268040 - 01, N. 25671 del 2009 Rv. 244167 - 01, N. 46371 del 2023 Rv. 285480 - 01, N. 2778 del 2000 Rv. 216232 - 01, N. 45565 del 2009 Rv. 245629 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 51613 del 2017 Rv. 271627 - 01, N. 42399 del 2009 Rv. 245819 - 01, N. 24515 del 2018 Rv. 272824 - 01, N. 16717 del 2007 Rv. 236714 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17096 del 2021 Rv. 281198 - 01, N. 32586 del 2022 Rv. 283566 - 01, N. 8048 del 2019 Rv. 275425 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 46787 del 18/10/2023** Ud. (dep. 21/11/2023) Rv. **285478-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: PMT C/ VOLTOLINI THOMAS. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROVERETO, 18/04/2023

577038 PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE - Interdizione dall'esercizio di uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche o imprese - "Ratio" - Violazione - Conseguenze - Reato di inosservanza di pene accessorie - Configurabilità.

La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 bis, Cod. Pen. art. 389, Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 20, Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9514 del 2021 Rv. 281610 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 46796 del 18/10/2023** Cc. (dep. 21/11/2023) Rv. **285566-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MARZANO SALVATORE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 06/04/2023

609070 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - Atto preparatorio - Tentativo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, poiché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie di tentata estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione della necessità di rivalutare l'univocità della condotta posta in essere dall'agente, sul rilievo che il predetto, professionista incaricato dall'associazione mafiosa ai fini di formulare la richiesta estorsiva, si era limitato a verificare che l'appalto non era stato aggiudicato alla società di titolarità della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56, Cod. Pen. art. 629

Massime precedenti Conformi: N. 18981 del 2017 Rv. 269932 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36311 del 2019 Rv. 277032 - 02, N. 37091 del 2023 Rv. 285282 - 01, N. 9284 del 2014 Rv. 259249 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 46798 del 18/10/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285495-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LO FRANCO NICOLA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 30/05/2023

664018 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE - Condanna non definitiva per reato continuato - Perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - Valutazione della pena unitariamente inflitta - Necessità - Superamento del termine di durata massima di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. per alcuno dei reati riuniti in continuazione - Rilevanza - Esclusione.

In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare la perdita di efficacia della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., occorre fare riferimento alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura, non rilevando che, per taluno di essi, debba ritenersi superato il termine massimo di custodia di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37701 del 2023 Rv. 285263 - 01, N. 9216 del 2017 Rv. 269339 - 01, N. 1 del 1997 Rv. 207940 - 01, N. 28984 del 2013 Rv. 255859 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25956 del 2009 Rv. 243588 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46797 del 18/10/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285542-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: T. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 19/06/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Custodia cautelare per il reato di maltrattamenti in famiglia - Pericolo di reiterazione delle esigenze cautelari - Manifestata volontà di separazione legale della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluyente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011

Massime precedenti Vedi: N. 45400 del 2022 Rv. 284020 - 01, N. 484 del 2022 Rv. 282416 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 47127 del 18/10/2023 Ud. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285530-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: AZROURI HAMMADI. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 03/02/2023

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio immediato - Richiesta di definizione in abbreviato - Nullità del decreto ex art. 458 cod. proc. pen. - Revoca dell'ordinanza di ammissione al rito speciale - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

E' irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato e ritenuta la nullità del decreto di giudizio immediato (nella specie, per non essere stato tradotto in lingua nota all'imputato), ne abbia disposto la rinnovazione, così revocando, al di fuori degli specifici casi consentiti, l'ammissione del rito alternativo, in quanto la conseguente regressione del giudizio non determina una stasi del procedimento e, in ogni caso, non comporta il sacrificio dei diritti della difesa, posto che l'imputato, a seguito della rinnovazione del decreto nullo, conserva la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

Massime precedenti Difformi: N. 13969 del 2020 Rv. 279035 - 01, N. 9921 del 2010 Rv. 246326 - 01, N. 21168 del 2007 Rv. 237081 - 01, N. 17716 del 2014 Rv. 259344 - 01, N. 22480 del 2013 Rv. 256645 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20035 del 2023 Rv. 284515 - 01, N. 36070 del 2019 Rv. 276864 - 01, N. 11060 del 2018 Rv. 272861 - 01, N. 15691 del 2020 Rv. 279165 - 01 Rv. 279165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239 - 01, N. 41461 del 2012 Rv. 253212 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46381 del 17/10/2023 Cc. (dep. **16/11/2023**) Rv. **285477-01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: VELSULA ALTIN ALIAS HOXHA ALTIN. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 12/07/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione - Computabilità del periodo di detenzione sofferto all'estero ex art. 33 legge n. 69 del 2005 - Condizioni - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna è stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilità agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 16788 del 2007 Rv. 236580 - 01, N. 6943 del 2019 Rv. 275139 - 01, N. 30894 del 2008 Rv. 240923 - 01, N. 8156 del 2023 Rv. 284341 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46795 del 12/10/2023 Cc. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285493-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: KEBE MAMOUR (CUI 0287VJ6). P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 21/02/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Processo in assenza nei confronti di imputato già destinatario di provvedimento cautelare custodiale, resosi latitante - "Incolpevole ignoranza" del processo - Esclusione - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019 - 01 Rv. 283019 - 01, N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 02, N. 14577 del 2023 Rv. 284460 - 01, N. 44399 del 2022 Rv. 283889 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46026 del 11/10/2023 Cc. (dep. **15/11/2023**) Rv. **285492-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: LANCERI LORENA NINFA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 03/04/2023

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Procurata inosservanza di pena - Concorso formale di reati - Configurabilità - Sussistenza.

Sussiste il concorso formale fra il delitto di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nel caso in cui la condotta di ausilio valga a consentire al soggetto favorito sia di sottrarsi all'esecuzione di una pena inflitta in via definitiva sia, al contempo, di eludere le indagini per reati non ancora giudicati e di sfuggire alle conseguenti ricerche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 53735 del 2014 Rv. 261691 - 01, N. 44898 del 2005 Rv. 234061 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43548 del 2019 Rv. 277202 - 03

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 44335 del 11/10/2023** Ud. (dep. **03/11/2023**) Rv. **285385-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: G. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 29/11/2022

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Condotte vessatorie perpetrate al cospetto di un minore prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 - Successive condotte vessatorie, non commesse in presenza del minore - Circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di maltrattamenti in famiglia, qualora alcune delle condotte vessatorie siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ed altre in epoca successiva, e solo le prime siano state perpetrate al cospetto di un minore, non trova applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, ma quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 2979 del 2021 Rv. 280590 - 01, N. 21998 del 2023 Rv. 285118 - 01, N. 19832 del 2022 Rv. 283162 - 01, N. 28218 del 2023 Rv. 284788 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 47676 del 11/10/2023** Cc. (dep. **28/11/2023**) Rv. **285531-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: GIORGI DOMENICO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MILANO, 06/06/2023

664049 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso "per saltum" - Casi - Vizio della motivazione - Limiti - Ragioni - Deducibilità della nullità della motivazione "per relationem" - Esclusione.

Il ricorso diretto per cassazione avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato e per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti, sicché è inammissibile il ricorso "per saltum" che censuri la motivazione "per relationem" con la quale il giudice abbia fatto propri gli elementi fattuali esposti in un atto investigativo. (vd. Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186999; Sez. U, 14 del 1994, Rv. 198215).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 44996 del 2008 Rv. 241664 - 01, N. 3273 del 1999 Rv. 213723 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32391 del 2018 Rv. 273508 - 01, N. 45611 del 2021 Rv. 282548 - 02 Rv. 282548 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 170 del 2000 Rv. 216664 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 45103 del 10/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285473-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: F. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 12/01/2023

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Figli minori - Omesso versamento dell'assegno liquidato in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Esclusione - Assorbimento - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9065 del 2023 Rv. 284274 - 01, N. 6575 del 2009 Rv. 243529 - 01, N. 57237 del 2017 Rv. 271674 - 01, N. 20013 del 2022 Rv. 283303 - 01, N. 44629 del 2013 Rv. 256905 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12190 del 2022 Rv. 282990 - 01, N. 36207 del 2020 Rv. 280180 - 01, N. 18572 del 2019 Rv. 275677 - 01, N. 55064 del 2017 Rv. 271669 - 01, N. 10772 del 2018 Rv. 272763 - 01, N. 43560 del 2021 Rv. 282184 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 47141 del 06/10/2023 Cc. (dep. 23/11/2023) Rv. 285496-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: DRAGOMIR DANIEL. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 30/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Provvedimenti di congelamento di beni emessi da Autorità estera in funzione di confisca - Riconoscimento ed esecuzione in Italia ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 - Disciplina applicabile nelle more dell'approvazione della normativa attuativa - Indicazione.

In tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di congelamento di beni funzionali alla confisca emessi dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, si applicano - in attesa dell'approvazione della normativa di attuazione del Regolamento UE 2018/1805 - le disposizioni "self executing" del Regolamento e, per le materie in esso non compiutamente disciplinate, le disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, e del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, rispettivamente attuative delle decisioni quadro 2003/577/GAI, sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e 2006/783/GAI, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in quanto compatibili.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 39, Decisione Consiglio CEE 06/10/2006 num. 783, Decisione Consiglio CEE 22/07/2003 num. 577, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 quinquies, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 35, Decreto Legisl. 07/08/2015 num. 137

Massime precedenti Vedi: N. 15886 del 2019 Rv. 276182 - 01, N. 25283 del 2023 Rv. 284864 - 01, N. 19459 del 2023 Rv. 284963 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 47141 del 06/10/2023 Cc. (dep. 23/11/2023) Rv. 285496-02

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **DRAGOMIR DANIEL. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 30/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Provvedimento di congelamento di beni ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione - Onere di allegazione - Contenuto.

La violazione del principio del "ne bis in idem", quale motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento di beni richiesto dall'Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2018/1805, per essere i beni attinti da pregresso provvedimento di sequestro, quando non risulti dal certificato di congelamento, deve essere essere oggetto di specifiche allegazioni difensive.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 8, Regolam. Comunitario 14/11/2018 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23094 del 2022 Rv. 283238 - 01, N. 41380 del 2023 Rv. 285354 - 01, N. 28705 del 2021 Rv. 281738 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 47141 del 06/10/2023 Cc. (dep. 23/11/2023) Rv. 285496-03

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **DRAGOMIR DANIEL. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 30/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Provvedimento di congelamento di beni ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 - Riconoscimento ed esecuzione in Italia - Proporzionalità della misura rispetto ai beni vincolati - Valutazione da parte dell'autorità dello Stato di esecuzione - Esclusione.

In tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento di beni emesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, il giudizio di proporzionalità dei beni da vincolare rispetto al contenuto del provvedimento di congelamento esula dalle valutazioni demandate all'autorità dello Stato di esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 35, Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25283 del 2023 Rv. 284864 - 01, N. 35707 del 2021 Rv. 282109 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 47121 del 05/10/2023 Ud. (dep. **23/11/2023**) Rv. **285479-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: M. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/01/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Fattispecie aggravata della c.d. violenza assistita - Condizioni - Indicazione - Età del minore che assiste - Rilevanza - Esclusione.

In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minore, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 55833 del 2017 Rv. 271670 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21087 del 2022 Rv. 283271 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 8323 del 2021 Rv. 281051 - 01, N. 27901 del 2020 Rv. 279620 - 01, N. 18833 del 2018 Rv. 272985 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 44882 del 04/10/2023 Cc. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285386-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: BARBARO FRANCO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 19/05/2023

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Desumibilità da atti di indagine compiuti da autorità straniera - Sussistenza - Accertamento da parte dell'autorità giudiziaria italiana della regolarità degli atti - Esclusione - Verifica del contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali - Condizioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniera, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e alla risoluzione di ogni questione relativa ad eventuali irregolarità. (Fattispecie relativa a "chat" intercorse su piattaforma criptata "Sky.ECC" trasmesse dall'autorità giudiziaria francese a seguito di ordine europeo d'indagine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78

Massime precedenti Conformi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 20100 del 2002 Rv. 222025 - 01, N. 1405 del 2017 Rv. 269015 - 01, N. 45002 del 2016 Rv. 268457 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 02 Rv. 285284 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 4758 del 2016 Rv. 265993 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 19216 del 2020 Rv. 279246 - 01, N. 24492 del 2023 Rv. 284826 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 45092 del 03/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285472-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: BALDUCCI DANIELE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/10/2022

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Curatore fallimentare - Appropriazione di denaro versato per i crediti del fallimento su conto privato del curatore - Peculato - Sussistenza - Truffa aggravata - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2022 Rv. 283156 - 01, N. 12306 del 2008 Rv. 239212 - 01, N. 26081 del 2004 Rv. 229743 - 01, N. 18485 del 2020 Rv. 279302 - 01, N. 18015 del 2015 Rv. 263278 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46380 del 03/10/2023 Cc. (dep. 16/11/2023) Rv. 285529-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: PARROTTA FRANCESCO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 23/02/2023

664030 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE - Ordinanza di sospensione ex art. 304 cod. proc. pen. - Estensione nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza del termine di custodia - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità, adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non spiega i suoi effetti nei confronti dell'imputato libero, perché scarcerato per decorrenza dei termini di custodia in forza di provvedimento in seguito annullato dalla Corte di cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non può configurarsi un interesse concreto ed attuale da parte di tale imputato ad impugnare la sospensione, in mancanza del ripristino della misura e della adozione di un provvedimento sospensivo "ex novo").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4204 del 1998 Rv. 211296 - 01, N. 28482 del 2003 Rv. 225276 - 01, N. 13717 del 2019 Rv. 275368 - 01, N. 565 del 1999 Rv. 213084 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23381 del 2007 Rv. 236394 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 46782 del 29/09/2023** Ud. (dep. **21/11/2023**) Rv. **285564-01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: BORAZIO TONIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/01/2023

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716 - 01, N. 25085 del 2010 Rv. 247853 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 46013 del 28/09/2023** Ud. (dep. **15/11/2023**) Rv. **285491-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: FANCELLO RICCARDO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 17/02/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Art. 545-bis cod. proc. pen. - Applicabilità al giudizio di appello - Possibilità - Sussistenza - Limiti.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43263 del 2023 Rv. 285358 - 01, N. 37022 del 2023 Rv. 285229 - 01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 46482 del 27/09/2023** Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285363-04

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 17/05/2023

673016 PROVE - MEZZI DI PROVA - IN GENERE - Prova digitale - Messaggistica criptata - Segretezza delle modalità tecniche di decodifica - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni - Limiti - Anomalie tecniche - Accertamento giudiziario - Possibilità - Fattispecie.

In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).

Riferimenti normativi: Legge 23/11/2021 num. 178, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 14395 del 2019 Rv. 275534 - 01, N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 30395 del 2022 Rv. 283454 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 46482 del 27/09/2023** Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285363-03

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 17/05/2023

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Art. 234-bis cod. proc. pen. - Acquisizione di prove documentali mediante ordine europeo di indagine o altre forme di collaborazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale reperibile in rete da fonti aperte, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti geograficamente si trovano.

Riferimenti normativi: Legge 18/03/2008 num. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Decreto Legge 18/02/2015 num. 7 art. 2, Legge 17/04/2015 num. 43 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41

Massime precedenti Vedi: N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 03

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 46482 del 27/09/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285363-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 17/05/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Prove digitali - Trasferimento di documenti costituenti corrispondenza già acquisiti in procedimento penale estero - Ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di prove digitali, può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui si richiede il trasferimento di dati documentali, in particolare di corrispondenza già acquisita in un procedimento penale nel paese membro di esecuzione, per il cui sequestro è sufficiente, ai sensi dell'art. 15 Cost. e secondo le disposizioni interne, il provvedimento motivato del pubblico ministero, senza necessità di intervento del giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a messaggistica acquisita dal sistema criptato "Sky-Ecc" di cui la Corte, richiamando la sentenza Corte cost. n. 170 del 2023, ha precisato trattarsi di registrazioni di conversazioni già avvenute e, quindi, di dati "statici" assimilabili a corrispondenza, e non invece di intercettazioni, presupponenti flussi di comunicazioni in atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 02 Rv. 285284 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216247 - 01, N. 60 del 2000 Rv. 215841 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 46482 del 27/09/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285363-02

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: BRUZZANITI ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 17/05/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Trasferimento di intercettazioni autorizzate dal giudice in procedimento penale estero - Ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.

Può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni già disposte dal giudice straniero nel paese membro di esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo alla acquisizione di messaggistica criptata dalla piattaforma "Sky-Ecc", disposta dalle autorità francesi applicando le norme in tema di intercettazioni, che è in tal caso ultronea una verifica giudiziale di utilizzabilità, da parte del giudice nazionale, perché non prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. neppure per il trasferimento di intercettazioni nei procedimenti interni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2021 num. 108, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41

Massime precedenti Difformi: N. 44154 del 2023 Rv. 285284 - 03 Rv. 285284 - 01 Rv. 285284 - 02

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440 - 01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216247 - 01, N. 60 del 2000 Rv. 215841 - 01, N. 51 del 2020 Rv. 277395 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 44590 del 19/09/2023 Cc. (dep. **06/11/2023**) Rv. **285367-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.**
Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **GRANDE ARACRI DOMENICO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CATANZARO, 14/04/2023

680056 UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Impugnabilità - Esclusione.

L'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non è autonomamente ricorribile per cassazione. (Vedi: Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Rv. 191786-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 437, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32348 del 2008 Rv. 240993 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 29175 del 2005 Rv. 232029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34 del 1997 Rv. 208105 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 44870 del 14/09/2023 Cc. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285450-01**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **P. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/05/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza predibattimentale di prescrizione emessa in grado di appello "inaudita altera parte" - Interesse del Procuratore Generale ad impugnare - Configurabilità - Ragioni.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l'interesse del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oltreché dell'imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Difformi: N. 43366 del 2023 Rv. 285340 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30547 del 2019 Rv. 276274 - 01, N. 33109 del 2020 Rv. 279837 - 01, N. 39097 del 2023 Rv. 285285 - 01, N. 44417 del 2022 Rv. 283811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28954 del 2017 Rv. 269809 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 44864 del 14/09/2023 Ud. (dep. **07/11/2023**) Rv. **285448-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: O. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 19/12/2022

663078 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Preclusione processuale per mancata riapertura delle indagini dopo l'archiviazione - Presupposto - Identità del fatto - Fattispecie.

La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 3444 del 2007 Rv. 235624 - 01, N. 37086 del 2008 Rv. 240965 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33885 del 2010 Rv. 247834 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 45697 del 12/09/2023 Cc. (dep. **13/11/2023**) Rv. **285391-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BAKALLI ENKELEDA (CUI 03013LD). P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/06/2023

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Misura cautelare a fini esclusivamente estradizionali - Retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Al momento della emissione di ordinanza cautelare dell'autorità giudiziaria nazionale relativa al medesimo fatto per cui è richiesta la consegna - Esclusione - Ragioni.

La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36577 del 2022 Rv. 283733 - 01, N. 42784 del 2001 Rv. 220596 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23166 del 2020 Rv. 279347 - 01 Rv. 279347 - 02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 44142 del 24/05/2023** Ud. (dep. **02/11/2023**) Rv. **285366-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: DI GUARDO GIOVANNI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 20/06/2022

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Attività discrezionale della pubblica amministrazione - Corruzione propria - Configurabilità - Presupposti - Violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere - Soddisfazione del solo interesse del privato corruttore.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Conformi: N. 1594 del 2021 Rv. 280342 - 01, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 05 Rv. 279555 - 04

Massime precedenti Difformi: N. 4459 del 2017 Rv. 269613 - 01, N. 6677 del 2016 Rv. 267187 - 01, N. 29267 del 2018 Rv. 273448 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23335 del 2021 Rv. 281589 - 05, N. 34979 del 2020 Rv. 280321 - 02, N. 33251 del 2021 Rv. 281844 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 45506 del 27/04/2023** Ud. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285548 - 07**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PG C/ BAGARELLA LEOLUCA BI. P.M. FIMIANI PASQUALE-MOLINO PIETRO-EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2021

606043 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - Tentativo - Aggravante di cui all'art. 339, secondo comma, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 339 cod. pen. non si applica al delitto tentato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato di cui all'art. 338 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 338, Cod. Pen. art. 339 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47062 del 2017 Rv. 271049 - 01, N. 25242 del 2019 Rv. 275825 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40985 del 2018 Rv. 273752 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 45506 del 27/04/2023** Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285548 - 05

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PG C/ BAGARELLA LEOLUCA BI. P.M. FIMIANI PASQUALE-MOLINO PIETRO-EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2021

606043 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - Minaccia rivolta ad un solo componente dell'organo collegiale - Finalità - Indicazione.

Il reato di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche quando la minaccia o la violenza sono rivolte ai danni di un singolo componente del corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora la condotta sia sorretta dalla finalità di impedimento o di turbativa dell'attività dell'intero collegio. (Vedi: Sez. 6, n. 2810 del 15/10/1994, rv. 201076-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338 CORTE COST., Legge 03/07/2017 num. 105 art. 1 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 5611 del 2012 Rv. 252702 - 01, N. 18194 del 2012 Rv. 252688 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 45506 del 27/04/2023** Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285548 - 11

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PG C/ BAGARELLA LEOLUCA BI. P.M. FIMIANI PASQUALE-MOLINO PIETRO-EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2021

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Concorso morale nel reato - Mediante rafforzamento dell'altrui proposito criminoso - Proposito criminoso altrui - Esistente ma non ancora consolidato - Necessità.

Ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 338

Massime precedenti Vedi: N. 43067 del 2021 Rv. 282295 - 01, N. 13160 del 2020 Rv. 279030 - 01, N. 9395 del 2022 Rv. 282826 - 01, N. 36125 del 2014 Rv. 260235 - 01, N. 30035 del 2021 Rv. 281968 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 45506 del 27/04/2023** Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285548 - 06

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PG C/ BAGARELLA LEOLUCA BI. P.M. FIMIANI PASQUALE-MOLINO PIETRO-EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2021

606043 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - Processo esecutivo frazionabile - Tentativo - Configurabilità - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

E' configurabile il tentativo del delitto di minaccia ad un corpo politico quando il reato sia stato commesso mediante un processo esecutivo frazionabile. (Fattispecie nella quale la minaccia da parte dei vertici dell'organizzazione mafiosa ai danni del Governo, consistita nel prospettare l'ottenimento di benefici di varia natura quale condizione ineludibile per porre fine alla strategia «stragista» era, poi, destinata ad essere trasmessa da terzi ad esponenti del Governo, per condizionarne l'attività).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4062 del 1999 Rv. 214145 - 01, N. 9362 del 2014 Rv. 262431 - 01, N. 29635 del 2018 Rv. 273733 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 45506 del 27/04/2023 Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285548-03

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **PG C/ BAGARELLA LEOLUCA BI. P.M. FIMIANI PASQUALE-MOLINO PIETRO-EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2021

606043 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - Nozione di corpo politico ex art. 338 cod. pen. - Governo della Repubblica - Inclusione - Ragioni.

Il Governo della Repubblica, in quanto organo collegiale che svolge funzioni politiche nell'assetto costituzionale, è ricompreso nella nozione di «corpo politico» di cui all'art. 338 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338 CORTE COST., Legge 03/07/2017 num. 105 art. 1, Costituzione art. 92, Costituzione art. 94, Costituzione art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 5611 del 2012 Rv. 252702 - 01, N. 32869 del 2005 Rv. 231661 - 01, N. 18194 del 2012 Rv. 252688 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 45506 del 27/04/2023 Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285548-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **PG C/ BAGARELLA LEOLUCA BI. P.M. FIMIANI PASQUALE-MOLINO PIETRO-EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2021

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica ex art. 205 cod. proc. pen. - Diritto dell'imputato di partecipare all'assunzione della prova - Contemperamento - Leale collaborazione tra poteri dello Stato - Modalità esclusiva - Conseguenze.

In caso di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, il contemperamento tra l'inviolabilità della Sede in cui è esercitata la funzione di Capo dello Stato, garantita dalla Costituzione, e il diritto fondamentale dell'imputato alla partecipazione al proprio processo è realizzato, esclusivamente, attraverso la leale collaborazione tra poteri dello Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che non si configura alcuna nullità qualora, nell'esercizio delle prerogative Presidenziali, non sia consentito all'imputato di assistere all'assunzione ai sensi dell'art. 205 cod. proc. pen. della testimonianza del Presidente della Repubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 205, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 18373 del 2013 Rv. 255162 - 01, N. 22115 del 2022 Rv. 283438 - 01, N. 10508 del 2020 Rv. 278814 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Nel mese di novembre non ci sono pubblicazioni.

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



SEZIONE FERIALE

Sez. F - , **Sentenza n. 45316 del 10/08/2023** Ud. (dep. **10/11/2023**) Rv. **285532-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: DI RUGGIERO BRUNO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/11/2022

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid 19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo posta elettronica certificata - Certificato elettronico scaduto - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19, è inammissibile, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 26 com. 6, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 41098 del 2021 Rv. 282151 - 01, N. 29173 del 2023 Rv. 284966 - 01, N. 8604 del 2022 Rv. 282940 - 01, N. 22992 del 2022 Rv. 283399 - 01